

(N. 63)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina.

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1948

Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica.

CAPO I.

(Comprende gli articoli 1, 2, 3, 4, 5).

Della abolizione della regolamentazione e della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge che abbiamo l'onore di presentare si conforma strettamente alla lettera ed allo spirito della nuova costituzione.

Gli articoli: 3, che riconosce l'eguaglianza dei sessi di fronte alla legge; 32, che vieta alla legge relativa ai trattamenti sanitari obbligatori di oltrepassare i limiti imposti dalla dignità umana; 41, che vieta l'impresa privata, la quale si svolge in modo da recare danno alla libertà e alla dignità umana, trovano pratica applicazione nelle disposizioni di legge che proponiamo.

Il nostro progetto di legge è diretto a cancellare tre macchie della nostra legislazione:

1) la tolleranza del lenocinio esercitato contro le maggiorenni;

2) il regime d'eccezione imposto alle prostitute, regime che permette altresì innumerevoli abusi contro ogni donna sospettata di prostituzione;

3) l'iniquo ed inefficace sistema di protezione della salute pubblica basato su principi e su metodi ormai nettamente superati.

Il divieto di esercizio di case di prostituzione è logica premessa della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e contro la tratta delle donne.

Il divieto fatto a tutte le autorità di registrare prostitute e donne sospette di prostituzione mira ad impedire la continuazione, sotto qualsiasi forma, del sistema schiavistico di imporre un marchio d'infamia ad una cate-

goria di cittadini, di creare una classe di paria. L'esperienza ha dimostrato ciò che il semplice buon senso aveva intuito: che tentare di frenare il dilagare della prostituzione ricorrendo a mezzi repressivi contro le prostitute, permettendo nel tempo stesso il lenocinio e l'incatenamento della donna alla prostituzione, non solo rappresenta una intollerabile violazione delle leggi di umanità, ma raggiunge fini opposti a quelli che si propone.

Il sistema di repressione e di incatenamento è stato ovunque sostituito dal sistema più razionale ed efficace della prevenzione della prostituzione e della facilitazione alla riabilitazione delle prostitute.

Due principi sono ormai acquisiti, ed in genere rispettati anche in circostanze eccezionali come lo stato di guerra: la donna non deve essere reclutata per la prostituzione, e non deve essere incatenata alla prostituzione.

In Italia, Crispi aveva già sentito la necessità di porre limiti all'iscrizione, riconosciuta come mezzo di incatenamento nonché come fonte di ricatti, abusi, angherie poliziesche. È riconosciuto che molte donne cadono dalla prostituzione occasionale alla prostituzione professionale in seguito alla iscrizione, che costituisce una spinta verso una peggiore degradazione, ed un ostacolo alla riabilitazione.

È riconosciuto altresì che il senso morale della popolazione si abbassa quando la legge, marchiando d'infamia una categoria di persone, esenta il pubblico da doveri di umanità nei loro riguardi, rafforzando così gli istinti di crudeltà e di persecuzione.

La tolleranza del postribolo rende inevitabile la iscrizione della donna isolata, sia perché il pubblico, il quale non riflette che costringere una donna a trovar rifugio in un postribolo per sfuggire a persecuzioni poliziesche, equivale a creare la prostituzione coatta a profitto di loschi speculatori, chiede, per fallaci e apparenti ragioni di ordine pubblico, che tutte le prostitute siano messe nell'alternativa di scegliere tra la guardina e il postribolo; sia perché le autorità non vedono più ragione per risparmiare ad una categoria di prostitute le più inaudite vessazioni, visto che è addirittura ammesso di privare un'altra ca-

tegoria di prostitute della luce del sole, di condannarle ad una obbrobriosa servitù; sia perché i lenoni, la cui influenza è in proporzione della loro influenza finanziaria, richiedono continuamente misure contro le ribelli in cui vedono temibili concorrenti delle loro schiave.

Proibito l'esercizio dei postriboli, la mentalità comune si evolve, l'obbligo dell'iscrizione delle isolate appare come angheria intollerabile, tanto più intollerabile in quanto implica un'azione di polizia atta a snidare le cosiddette prostitute clandestine, ossia mette in pericolo la libertà e la sicurezza di tutte le donne che automaticamente vengono sottoposte alla minaccia delle più odiose inquisizioni. La ricerca delle clandestine può essere definita la negazione della inviolabilità della persona e del domicilio femminile. Da notarsi che la polizia non accetta la comune accezione del termine di *prostituta*, ossia non ritiene che il fine del lucro, il ricevere una retribuzione, sia elemento costitutivo dell'atto della prostituzione (per evitare questo fatto i francesi, nei loro regolamenti, definivano la prostituta come « la femme qui se donne a tout venant contre argent ») il che praticamente equivale a distruggere ogni limite alla sua azione ed autorizzare quegli abusi la cui impunità è già assicurata dal silenzio delle vittime, che questi abusi non denunciano mai, per timore di scandali.

Il fatto, confermato da medici della Polizia Sanitaria di Roma e di Milano, che molte donne accusate di prostituzione clandestina, risultano in stato di integrità fisica alla visita medica, non è che una delle prove degli abusi polizieschi che sono a tutti noti, e che si verificano in tutto il mondo. Tutti gli esperti del problema della prostituzione ritengono che la facoltà, attribuita alla polizia, di iscrivere le donne, offra la possibilità di ricatti, che costituiscono cospicua fonte di lucro per la polizia stessa. A Parigi, soltanto metà delle prostitute professionali autentiche erano iscritte (1), ed è estremamente probabile che altrettanto avvenisse in altre località ed avvenga in

(1) Dott. AITOFF, *Quelques réflexions sur la prostitution réglementée.*

Italia. Attualmente, in teoria, è l'autorità sanitaria che procede alla iscrizione, ossia come suol dirsi con elegante eufemismo, alla consegna della tessera sanitaria, ma in pratica l'autorità sanitaria è rappresentata da un medico che occupa un ufficio nella sede della polizia, e che non iscrive se non le donne che la polizia gli consegna. La possibilità di procedere all'iscrizione è stata ammessa in America (Rapporti alla Società delle Nazioni) come causa di corruzione delle autorità. Altra causa di corruzione, oltre alla facoltà di fermare le donne per iscrivere, è la facoltà di fermarle perchè sono iscritte, sotto accuse generiche di adescamento o di violazione delle norme cervelotticamente imposte loro dalla polizia. Era in uso in Francia un accordo tra agenti di polizia e prostitute (accordo chiamato il Condè) in base al quale gli agenti, dietro lauto compenso, permettevano alle prostitute di « lavorare » indisturbate per un certo periodo di tempo, a patto che in un dato giorno ed a una data ora si trovassero in un dato luogo per farsi arrestare e permettere così agli agenti di dimostrare di aver fatto con zelo il loro dovere. È assai probabile, per non dire certo, secondo dichiarazioni di medici, che sono le prostitute più povere a subire più gravemente le vessazioni che il sistema comporta, le più povere, o semplicemente le più disgraziate ed inesperte, o addirittura le ragazze ingenuie ed imprudenti. Secondo cifre ufficiali che ci sono state fornite dal Ministero degli Interni, nel 1947 le sedicenti « clandestine » fermate furono 44.811, le diffidate 3.999, le denunciate all'autorità giudiziaria 4.408. Queste cifre ci sembrano poco attendibili visto che alla fine del 1946 la stampa politica milanese pubblicò che 31.000 donne erano state fermate nella sola Milano (1) dimostrano tuttavia che un numero veramente enorme di donne conosce la vergogna e la durezza del soggiorno in guardina od in carcere semplicemente per essere stata sospettata o per aver compiuto un atto che, di per se stesso riprovevole, non costituisce tuttavia reato.

(1) Esattamente 31.654 fermate e 765 denunciate nella sola Milano nel 1946.

Le riforme al Codice Penale che proponiamo sono meno profonde di quanto possano apparire a causa della modificazione formale apportata alla stesura degli articoli. L'attuale Codice Penale, nel capo relativo alle offese al pudore e all'onore sessuale, non poteva evidentemente scostarsi dalle leggi di pubblica sicurezza, che accordavano tolleranza al lenocinio contro le maggiorenni, e doveva quindi prevedere la punizione del lenocinio soltanto nel caso in cui esso fosse esercitato contro donne di minore età o con violenza o malgrado l'esistenza di quei vincoli di sangue che dovrebbero rendere sacra una donna.

Non solo il lenocinio fu già punito in passato, ed è già condannato dalla coscienza di tutti, coscienza che pare assai più evoluta della legislazione, ma esso è riconosciuto come la causa fondamentale della prostituzione professionale. È ormai ammesso da tutti i Paesi civili che il commercio, lo sfruttamento, il reclutamento di donne deve essere punito così come è stato punito il commercio e lo sfruttamento dei negri, e che l'età delle vittime ed il loro consenso non hanno che importanza relativa. È d'altronde noto a tutti che i lenoni non si arrestano davanti a certe difficoltà, e che dispongono di fabbriche di documenti falsi, ed è altrettanto noto che il timore di rapresaglie, le minacce, l'ignoranza della legge, o più semplicemente il timore di denunciarsi denunciando, di passare dalle mani del lenone alle mani del poliziotto, dal postribolo alla prigione, rende praticamente impossibile la ribellione delle vittime.

La ricca documentazione della Società delle Nazioni (*Journal de la Société des Nations*, 1923-1938), da noi consultato, non lascia alcun dubbio in proposito. D'altronde la Convenzione Internazionale del 1933 (Convenzione non ancora firmata dall'Italia), contro la tratta delle maggiorenni consenzienti è basata precisamente sul principio secondo cui il commercio di esseri umani deve essere punito in ogni caso.

Il progetto di Convenzione Internazionale contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, elaborato da una Commissione di insigni personalità, giuristi ed esperti, nel 1937, sotto l'egida della Società delle Nazioni, costituireb-

be oggi la base di tutta la legislazione in merito, se purtroppo tragici eventi non avessero costretto a rimandarne la firma da parte degli Stati a cui il progetto era stato già inviato in esame ed approvato. La Commissione Economica e Sociale dell'O.N.U. elabora attualmente un altro progetto di Convenzione, più ampio, ma in cui i principi fondamentali del progetto di Convenzione del 1937 vengono riaffermati, e viene affermato altresì il principio della proibizione della iscrizione di donne.

L'organizzazione commerciale della prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione, il reclutamento di donne a fini di prostituzione, l'istigazione alla prostituzione in ogni sua forma (« Le parti contraenti convengono di punire chiunque esercita un controllo od una influenza su unà persona in modo da costringerla o di aiutarla a darsi alla prostituzione ») sono considerati fatti punibili. Specificatamente è considerato punibile l'esercizio e la direzione di una casa di prostituzione. Già le Leggi degli Stati Uniti punivano con 10 anni di carcere i trafficanti di donne minorenni e con 5 anni di carcere i trafficanti di donne maggiorenni. L'ultima legge da noi consultata, la legge bulgara (1946), punisce con 10 anni di carcere chiunque tiene una casa di prostituzione « sotto qualsiasi forma ». Il progetto di legge contro il lenocinio già approvato dal Parlamento belga e dalla Commissione legislativa del Senato, prevede pure la punizione di tale fatto.

L'influenza della regolamentazione in genere, e della casa di prostituzione autorizzata in specie, sul reclutamento di prostitute e la relazione tra casa di prostituzione e tratta nazionale ed estera sono riconosciuti dai rapporti degli esperti della Società delle Nazioni.

« Una inchiesta ha stabilito che questo infame traffico è organizzato internazionalmente su grande scala. I trafficanti hanno in tutti i Paesi dei collaboratori, dei corrispondenti, degli informatori, dei rifugi segreti, dei fabbricanti di falsi passaporti e false carte d'identità, dei banchieri speciali e perfino delle „borse” dove le vittime sono oggetto di transazione come merci qualsiasi ». « L'esperienza dimostra che le disposizioni che puniscono esclusivamente la tratta di donne minorenni

o maggiorenni non consenzienti sono del tutto inefficaci. La prova della violenza o minaccia subita dalle vittime non può quasi mai essere fornita, perchè le vittime dei trafficanti, da loro terrorizzate, non osano parlare e perchè si rendono conto della sorte che le attende se parlano. Talvolta esse aiutano i trafficanti ad eludere la sorveglianza delle autorità perchè contano su di una promessa di matrimonio o su impieghi lucrativi ». « L'esperienza insegna che gli sforzi fatti per combattere la tratta sono sterili se un Paese non esercita la stessa sorveglianza che esercita il Paese vicino: i trafficanti vi trasportano senz'altro la sede delle loro operazioni di reclutamento e smistamento delle donne. Un'azione concertata di tutti i Paesi è dunque assolutamente necessaria ».

Commentiamo che è stato dannosissimo di non aver chiuso le case equivoche contemporaneamente alla Francia e che certo i trafficanti francesi hanno trasportato in Italia la sede delle loro operazioni. « La prostituzione ufficialmente riconosciuta e regolamentata delle case di tolleranza è la causa diretta della tratta. Possediamo testimonianze precise che stabiliscono come le case di tolleranza provochino una richiesta costante di nuove prostitute e che questa richiesta a cui i trafficanti rispondono provoca la tratta, sia nazionale che internazionale » (rapporti del Comitato speciale di esperti della S. D. N.).

Osserviamo che soltanto alcuni mesi or sono la Francia, che pure aveva firmato la Convenzione del 1933 relativa al traffico delle maggiorenni consenzienti, ha proceduto alla ratifica: evidentemente uno scrupolo di lealtà le aveva impedito di procedere alla ratifica fino a che erano aperte le case di tolleranza, ossia era permessa la tratta nazionale. Ormai tutti sono unanimi nel riconoscere, precisamente, che le case di tolleranza costituiscono per i lenoni dei luoghi sicuri di sosta nei Paesi di transito, un rifugio immediato per le donne nuove arrivate ed avviate verso la loro destinazione dei mercati sicuri in cui le ragazze possono prostituirsi immediatamente senza attendere di conoscere la topografia della città, o la lingua del Paese, se si tratta di Paese straniero, e pure non avendo ancora esperien-

za per non avere mai esercitato la prostituzione professionale. Le direttrici della casa trovano il modo di ridurre ben presto la ragazza ad una sottomissione di schiava.

Anche la punibilità del reclutamento di donne a fine di adescamento da esercitarsi in pubblici locali è ammessa dagli esperti i quali definiscono « mestieri analoghi alla prostituzione » il mestiere delle « entreineuses », delle ballerine-taxi, delle cantatrici che prestano servizio in locali equivoci. In sede di interpretazione stabilirà il magistrato la colpevolezza degli individui che reclutano donne al fine di fare loro esercitare un mestiere analogo alla prostituzione.

Per quanto riguarda lo sfruttatore, esso è stato riconosciuto come uno dei maggiori responsabili della prostituzione, data l'influenza che esercita sulle sue vittime. In genere è reclutatore e mezzano oltre che sfruttatore. Già il nostro Codice ne prevedeva la punizione, ma questa disposizione non era quasi mai applicata perchè la polizia asseriva che mancavano le prove per procedere, sebbene non ritenesse che la mancanza di prove fosse sufficiente ad impedire di procedere contro le donne sospettate di prostituzione.

Abbiamo proposto di elevare la pena, oggi insufficiente, per istigazione alla prostituzione, e specificatamente ammesso, altresì, la punibilità dell'istigazione all'adescamento a fine di prostituzione, reato considerato dagli esperti di eguale gravità del precedente, allo scopo di non offrire ai colpevoli alcuna possibilità di ricorrere a comode distinzioni per sottrarsi alla condanna.

Il favoreggiamento della prostituzione comprende l'affitto di locali troppo accoglienti od atti consimili. Il progetto di legge presentato alla Camera belga conteneva una lunga elencazione degli atti ritenuti di « favoreggiamento », ma la Commissione legislativa sostenne che i fatti indicati non costituivano che modalità del delitto in questione.

I funzionari onesti di tutti i Paesi (*Commission d'enquête sur la traite des femmes et des enfants en Orient. Rapport au Conseil « Genève 1933 »*) lamentavano l'insufficienza dei mezzi forniti loro dalla legge per agire contro il prossenetismo.

Mille ostacoli si presentavano davanti alle più pure coscienze ed alle volontà più decise, mille possibilità di sotterfugi ed evasioni erano offerte ai prosseneti.

Il nostro progetto di legge offre ai funzionari la possibilità di colpire finalmente e spietatamente una delle peggiori forme di delinquenza che disonorino la nostra società.

CAPO II.

(Comprende gli articoli 6, 7, 8, 9, 10).

Altre disposizioni per la tutela della morale pubblica e della dignità umana.

Riteniamo utile ed interessante di far conoscere lo Statuto della Federazione Abolizionistica Internazionale, che da 70 anni si dedica allo studio di tutti i problemi relativi alla prostituzione:

« La Federazione rivendica, nel campo speciale della legislazione relativa al costume, l'autonomia della persona umana che ha il suo corollario nella responsabilità individuale. Non solo condanna ogni misura d'eccezione applicata con il pretesto del buon costume, ma afferma che, istituendo una regolamentazione che mira a procurare all'uomo sicurezza e irresponsabilità nel vizio, lo Stato capovolge la nozione stessa della responsabilità, base della morale. Facendo pesare sulla donna soltanto le conseguenze legali di un atto comune, lo Stato sostiene l'idea funesta che deve esistere una morale diversa per i due sessi. Considerando che il semplice fatto della prostituzione personale e privata può essere riprovato dalla coscienza, ma non costituisce reato, la Federazione dichiara che l'intervento dello Stato in materia di costume deve limitarsi alla punizione degli oltraggi al pudore, dell'adescamento in quelle forme che possono essere constatate senza dar luogo ad arbitrio, e del prossenetismo. La responsabilità deve essere eguale per i due sessi ».

La maggior parte della legislazione vigente non considera la prostituzione come delitto, eccezione fatta per 12 Stati degli U.S.A., tuttavia anche in questi Stati è ammesso che le

misure legali debbono essere basate sulla concezione dell'eguaglianza dei sessi e che non si possono prevedere misure d'eccezione per uno solo dei colpevoli. Per questo fatto la legge punisce egualmente la prostituta ed il suo cliente e la prostituzione è definita come l'atto di « dare o ricevere indiscriminatamente il corpo per rapporti sessuali » (1). La questione della retribuzione non è considerata importante nè la retribuzione stessa è considerata come elemento costitutivo della prostituzione. Crediamo di dover spiegare che prima di ammettere in questo campo l'eguaglianza dei sessi si ammetteva già specificatamente la prostituzione gratuita della donna.

Non sappiamo come questa legge sia applicata negli U.S.A., ad ogni modo, non avendo intenzione nè di violare l'eguaglianza dei sessi, nè di ridurre l'Italia ad un penitenziario, ci siamo attenuti al concetto secondo cui la prostituzione non costituisce reato.

Per quanto riguarda l'oltraggio al pudore ed alla pubblica decenza, già il nostro vecchio regolamento del 1891 prevedeva la punibilità delle persone di ambo i sessi, e non ammetteva affatto la punibilità dell'« atteggiamento di adescamento » che è soggettivamente valutabile, il che permette praticamente ogni arbitrio ed ogni abuso. Abbiamo ammesso soltanto la punibilità dell'adescamento « scandaloso o molesto » in quanto la constatazione di questo fatto non si presta a procedimenti arbitrari o, per lo meno, eccessivamente arbitrari. Già i *Vagrancy Acts* inglesi non ammettono che la punibilità di un adescamento consimile. Non abbiamo ammesso la possibilità di accompagnare agli uffici di Pubblica Sicurezza le persone munite di documenti regolari al fine di evitare quelle inutili, piccole o grandi tragedie, quei piccoli e grandi drammi familiari che si verificano quando la polizia ferma una ragazza od una donna che ha famiglia e la trattiene la notte intera in guardinà in pessima compagnia, mettendola inoltre nella triste situazione di non sapere come giustificare la propria assenza di fronte ai familiari.

Per quanto riguarda le minorenni abbiamo ritenuto opportuno di accordare una protezione a tutte le giovani inferiori degli anni 21.

(1) *Indiscriminate receiving as well as giving of the body for sexual intercourse.*

È noto che la prostituzione è più diffusa tra le donne dai 16 ai 21 anni che tra le donne di età meno giovanile.

Le giovani ragazze cadono più facilmente vittime di sfruttatori; di lusinghe maschili o della propria inesperienza e leggerezza. Viene così a cadere anche ogni disparità nel trattamento delle minori che attualmente, se accolte in Istituti di Patronato prima dell'età di 18 anni, potevano essere trattenute fino agli anni 21; mentre se esercitavano la prostituzione ad una età di poco superiore agli anni 18, venivano abbandonate a se stesse o addirittura munite di tessera sanitaria. È semplicemente assurdo che chi non ha il diritto di sposarsi senza il consenso dei genitori o dei tutori, abbia il diritto o il dovere di prostituirsi.

Non abbiamo ritenuto opportuno di dare una definizione della prostituzione ritenendo che si dovesse accettare la comune accezione del termine, ma abbiamo ritenuto bene di fissare il principio secondo cui non si possono sottoporre a misure speciali, sempre offensive per per la dignità personale, se non le donne che traggono abitualmente e totalmente i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione. La prostituzione occasionale esercitata da donne che da essa non traggono un mezzo di sussistenza, ma semplicemente un mezzo di integrazione da troppo scarsi guadagni professionali, non deve essere colpita. Fino a che la donna conserva l'abitudine del lavoro, le speranze di redenzione sono così grandi che ogni misura repressiva non potrebbe non essere considerata suscettibile di causare reazioni che potrebbero avere delle serie conseguenze morali. Quanto è detto vale anche per le straniere.

Nei riguardi delle donne straniere sospettabili di immoralità, contrariamente a quanto si crede, gli esperti non propongono mai misure come l'espulsione. La dott. Paulini Luisi, delegata del Governo dell'Uruguay presso la Società delle Nazioni, nel suo rapporto provvisorio al comitato contro la tratta delle donne, faceva presente il pericolo che donne innocenti fossero espulse come prostitute, mentre le prostitute autentiche seguitavano indisturbate ad esercitare sotto la protezione dei lenoni e della polizia. La Commissione emetteva il voto che i provvedimenti da prendersi contro donne

indesiderabili non fossero tali da limitare o da mettere in pericolo la libertà di tutte le donne maggiorenni. Nei riguardi delle minorenni osservava che era assolutamente sconsigliabile di prendere nei loro riguardi misure tali da comprometterne l'avvenire.

Si sperava che i Governi non permettessero più che le minorenni potessero essere danneggiate dal fatto di essere state classificate prostitute.

Per quanto riguarda i provvedimenti in favore delle donne da espellersi, in taluni Paesi esiste già una convenzione tra il Governo e gli Istituti di Patronato che vengono immediatamente avvertiti di ogni decreto di espulsione per causa di immoralità, e immediatamente provvedano alla tutela delle donne.

La proibizione di sottoporre a visita medica le donne per qualsiasi motivo trattenute dalla polizia o sorvegliate dalla polizia, mira ad impedire, sotto altra forma, la continuazione degli abusi attualmente permessi dagli articoli 205 e 209 del Regolamento sul meretricio. In taluni Paesi bastò la disposizione che permetteva di sottoporre a visita medica le persone « fermate per motivi di ordine pubblico » per permettere ai vecchi sistemi di continuare sotto altro nome. Si sa perfettamente che quando si permette di ricorrere a simile provvedimento, all'abuso consistente nel sottoporre la donna ad una vessazione che l'uomo non subisce, si aggiunge l'abuso consistente nel fermare o trattenere le donne allo scopo specifico di sottoporle a tale vessazione. Attualmente una passeggiata romantica può costare la sosta di una notte in guardina, più l'oltraggio della visita medica, più l'oltraggio della classifica di « meretrice esercente fuori dei locali dichiarati » o di « adescatrice » (quantunque l'adescamento non sia avvenuto affatto perchè la donna era in compagnia di persona che forse si era resa colpevole di adescamento invece della donna stessa) più i guai in famiglia. La pena della gogna non è più ammessa dalla legge contro gli uomini, è ammessa però ancora contro le donne ed applicata con arbitrio. Un funzionario a cui facevamo osservare che l'attuale regolamento permette abusi che il precedente non permetteva, ci rispose che rispetto all'altro era assai migliore per-

chè gli erano stati apportati alcuni « perfezionamenti tecnici ». Ogni giro di corda intorno al collo donna era un « perfezionamento tecnico ». Supponiamo che l'impiccagione gli sarebbe sembrata « il trionfo della tecnica ». È altamente desiderabile che i sistemi fascisti siano finalmente abbandonati in regime democratico, anche nei riguardi delle donne.

CAPO III.

(Comprende gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Della protezione della salute pubblica.

Le riforme al sistema di profilassi delle malattie veneree, che abbiamo l'onore di proporre, sono basate su questa premessa:

Non v'è ragione alcuna perchè una legge sanitaria non si conformi al principio universalmente accettato, secondo cui la Legge, per essere legge e non legalizzazione dell'arbitrio, deve essere uguale per tutti e rappresentare la più sicura tutela del cittadino contro il prepotere dei singoli e gli abusi dell'autorità.

Non vi è ragione alcuna, perchè la salute di tutti ha eguale valore, tutti hanno il diritto di tutelare la salute propria ed eguale dovere di non mettere in pericolo la salute altrui, così come hanno eguale diritto di tutelare la propria vita ed i propri beni, ed eguale dovere di non attentare alla vita ed ai beni altrui. Nessuno può essere liberato dalle responsabilità che gli incombono in quanto membro di una società civile, nessuno può essere ridotto in servitù perchè piace ad altri di usare questo sistema per assicurare l'apparente sicurezza igienica dei propri vizi.

Parimenti non vi è alcuna ragione perchè il medico, precisamente il medico piuttosto che un altro cittadino, si metta al di sopra della Legge e metta i suoi simili fuori legge.

Nessuno, ragionevolmente, può opporsi a che la libertà personale subisca qualche limitazione a profitto dell'interesse comune, ma tutti possono e debbono opporsi a che la libertà personale subisca limitazioni a profitto di interessi particolari, moralmente spregevoli. Il cittadino ha il diritto di porre tre condizioni

alla limitazione della libertà personale: essa deve essere di utilità generale e compatibile con la dignità personale, dev'essere imposta a tutti a parità di condizioni, deve essere imposta da disposizioni che escludano la possibilità di arbitrio da parte delle autorità.

Non vi è bisogno di dire che le limitazioni alla libertà personale imposte dall'attuale sistema di profilassi delle malattie veneree non rispondono a nessuna di queste condizioni: non vi è bisogno di farlo osservare, poichè si tratta di limitazioni che presumono la regolamentazione della prostituzione, sistema che per sua natura costituisce tutela di interessi particolari, oltraggio alla dignità umana, consacrazione dell'abuso e dell'arbitrio. Cardini del sistema regolamentarista sono la visita e la cura obbligatoria: la prima è negazione della inviolabilità personale, vessazione vergognosa che è stata equiparata alla violenza carnale, la seconda è negazione del diritto, riconosciuto anche al matricida e al bandito, di essere sottoposto a giudizio regolare che rispetti le norme procedurali ammesse a difesa del giudicabile e di non essere privato della libertà se non in seguito a tale giudizio, e per tempo determinato, nelle stesse condizioni in cui sarebbe privato della libertà chiunque avesse dato prova della stessa pericolosità sociale. La brevissima regolamentazione inglese (*Contagious diseases Act*) (1) che chiamava lealmente «detenzione ospitaliera» la spedalizzazione obbligatoria, suscitò le proteste di tutti i giuristi oltre che di innumerevoli cittadini, e fu sollecitamente abrogata appunto perchè riconosciuta discriminatoria, fonte di abusi e quindi assolutamente illegale. Sia la visita che la spedalizzazione obbligatoria, oltre che illegali, non sono esenti da pericolo per la incolumità del cittadino: non è escluso che la visita, tanto più quella che comprende l'esame di secrezioni uretrali e cervicali non possa essere causa di infezioni, data l'igiene molto relativa di ambulatori frequentati da moltissime persone infette, non è escluso che la cura coatta, specie se rapida, non rechi danni, nè è escluso che la persona detenuta sia costretta

a subire trattamenti sanitari non ancora garantiti innocui da lunga esperienza: in altri termini non è escluso che la persona detenuta non sia ridotta a cavia da esperimento. Il medico è trasformato in inquisitore, in giudice inappellabile, carceriere e aguzzino e magari anche indicatore della polizia: è costretto cioè a tradire un'alta missione di umanità.

Assolutamente inaccettabile dal punto di vista della legalità, l'attuale sistema è altrettanto inaccettabile dal punto di vista dell'egualianza dei sessi: esso presume infatti l'ineguale valore della salute maschile e femminile, presume una specie di diritto dell'uomo di contaminare e di non essere contaminato, ed una specie di dovere della donna di lasciarsi contaminare e di non contaminare, e nega altresì il diritto per la donna di curarsi in condizioni eguali a quelle ammesse per l'uomo, ossia senza timore di angherie, ricatti e vessazioni. Si arresta una coppia, si lascia immediatamente in libertà l'uomo perchè non occorre di constatare il suo stato di salute visto che egli ha una specie di diritto di contaminare, ma si sottopone a visita, e magari si spedalizza per accertamenti diagnostici, la donna perchè ella ha il dovere, non solo di non contaminare, ma di non essere sospettata di poter contaminare.

Certi medici, riferendosi sempre ed esclusivamente a fonti di contagio femminili, sembrano ammettere, a dispetto di Spallanzani, l'esistenza della generazione spontanea, la comparso miracolosa in infezioni non causate da agenti patogeni, o addirittura sembrano ammettere l'esistenza di *untrici*, o, perchè no, di streghe. Se anche non vanno tanto avanti, o non retrocedono a tal punto, stabiliscono una discriminazione enorme tra donne e uomini infetti: la donna è *un terribile pericolo sociale*, l'uomo, anche se, per giunta, rifiuta di curarsi, è *un imprudente ostinato*. L'indagine sulla pericolosità delle *untrici* in rapporto alla loro categoria sociale, appare ispirata da una completa mancanza di responsabilità morale e di obiettività scientifica: dimostra assoluta noncuranza per la salute femminile, la quale non è considerata se non in funzione della sicurezza maschile, e un'assoluta indifferenza per la pericolosità maschile. Le donne pensano che

(1) (1868-1886).

sarebbe interessante di fare, qualche volta, un'indagine sulla pericolosità degli *untori* in rapporto alla loro categoria sociale. Prescindendo dall'ignobile presupposto delle indagini sulla sedicente pericolosità femminile, le donne possono fare, nei riguardi di essa, alcune osservazioni. Sul soggetto della diversa pericolosità femminile, abolizionisti e regolamentisti presentano statistiche che quasi sempre si contraddicono — le statistiche, diceva Disraeli, sono una grande menzogna — e che, se per avventura non si contraddicono, vengono interpretate diversamente, così da permettere conclusioni opposte. La minore morbilità delle donne delle case di tolleranza viene in genere ammessa dai regolamentisti e negata dagli abolizionisti: anche ammettendo che questa minore morbilità esista, bisogna far notare che essa è soltanto apparente: se queste donne non contraggono facilmente nuove infezioni, e quindi vengono dichiarate sane alla visita di controllo, ciò avviene per la pura e semplice ragione che sono già infette, che hanno tutte le malattie latenti, la cui contagiosità non può essere constatata, ma non può essere neppure esclusa (vedi allegato n. 1, pag. 22). Tutte vengono infettate in brevissimo tempo dai clienti delle case, per il grande numero di contatti che subiscono e che costituiscono un rischio terribile a cui non possono sfuggire, perchè il sedicente esame dell'uomo è del tutto irrisorio, visto che esso può riuscire difficile anche ad eminenti specialisti, e le misure di profilassi si riducono a qualche lavaggio antisettico. La pericolosità delle donne isolate è minore, dato il minor numero dei loro contatti che evita una così grande possibilità di contagiarsi e di contagiare. Ma non è su questi fatti che si porta l'attenzione delle donne sebbene su altri, gravissimi. La discriminazione tra i due sessi in campo igienico non ha che una sola ragione apparente: il maggior numero dei contatti delle donne rispetto al numero dei contatti dei clienti. Senonchè questa ragione, che non vale se non per le donne di case di tolleranza, può essere facilmente confutata: il maggior numero di contatti implica un maggiore rischio e quindi un maggiore diritto alla tutela igienica. Ma giunti a questo punto i medici ci avvertono (vedi allegato n. 1, pag. 22)

che questa tutela delle donne non può essere ammessa, perchè la visita dei clienti, se sarebbe giusta, è però irrealizzabile, visto che, se fosse imposta, le case perderebbero assolutamente tutta la loro clientela e cesserebbero di esistere. La sola idea di una simile catastrofe spinge gli irriducibili ed inflessibili tutori dell'igiene a far macchina indietro. La tutela dell'igiene è necessità assoluta, inderogabile, quando costituisce potentissimo incentivo alla frequentazione del postribolo, è quisquiliosa trascurabile, quando minaccia l'esistenza della nobile istituzione. Nessuna ragione di discriminazione tra i sessi esiste nei riguardi delle isolate e delle sedicenti clandestine, che non sono tali se non per decreto della polizia: le prime non hanno un numero di rapporti molto maggiore, nè rapporti più variabili di quelli dei loro clienti, e, quando sono anziane ne hanno molto meno, le clandestine hanno regolarmente un numero di rapporti molto inferiore a quello degli uomini giovani. Appare dunque evidente che la discriminazione tra i sessi è completamente destituita da ogni ragione logica.

Il fatto che la polizia sanitaria arresti innumerevoli donne per sottoporle a controllo, sapendo in anticipo che non ne scoprirà che una infima percentuale di infette (1) e che lasci in completa libertà, uomini egualmente sospettabili, non è dunque ispirato dalla sollecitudine di tutelare la salute pubblica, il controllo igienico, non costituisce che un pretesto, ed un pretesto qualsiasi, che potrebbe mutare domani, per sottoporre le donne all'angheria ed al ricatto. Il fatto che si trattengano le donne negli ospedali, per sedicenti accertamenti diagnostici, o addirittura fino alla fine del primo ciclo di cura, quando la contagiosità è ormai esclusa da tempo, mentre si lasciano in libertà i contaminatori, sicuramente contagiosi, appare indiscutibilmente come vessazione, e vessazione odiosa perchè il trattamento che ricevono le recluse è oltraggiosamente duro, tale da ridurle ad un povero gregge terrorizzato ed inebetito, e da spingerle talvolta a ribellioni

(1) 31.654 fermate, 933 ospitalizzate a Milano nel 1946 (« Il Messaggero », 17 gennaio 1946).

che possono avere tragiche conseguenze (1). Tra tutti gli spettacoli barbari e vergognosi nessuno è più barbaro e vergognoso di quello delle disgraziate, che, chiamate per numero, si presentano ad una ad una davanti ai medici, aguzzini implacabili, e, con precipitazione ispirata dalla paura scoprono le loro miserabili nudità, e sopportano di essere esaminate come bestie in vendita, e quindi, con la stessa precipitazione e con una meccanicità d'automati, vanno a stendersi sulla sedia ginecologica per subire altre umilianti ispezioni. Un medico usava esprimere la sua soddisfazione per avere isolato, durante la guerra, 200 sedicenti sorgenti di infezione femminile, malgrado le difficoltà che aveva presentato questa bella impresa: la sua soddisfazione sarebbe stata più giustificata e più convincente se egli avesse isolato, senza discriminazione le 20 o 30 mila sorgenti di infezione maschili che in quel periodo di tempo e nella stessa zona certamente passeggiavano indisturbate. Domandammo ad un medico, nell'immediato dopo guerra, periodo, in cui, come si sa, le infezioni aumentano regolarmente, se non era stata presa nessuna misura precauzionale nei riguardi di persone contagiose che non fossero prostitute; ci rispose: « Potremmo mettere in ospedale tutta Milano ».

Un principio, universalmente accettato, stabilisce: meglio 99 delinquenti in libertà che un innocente in carcere. La Legge Sanitaria, nei confronti delle donne è basata su principi esattamente opposti, mentre nei riguardi degli uomini è basata sul principio comune che portato però alle estreme conseguenze: meglio 99 sifilitici contagiosi nei lupanari che una sola visita ai clienti, anche se questa visita costituirebbe una angheria infinitamente meno grave di quella che si commette compiendo, con sistemi africani, razzie di donne, molte tra le quali non hanno mai neppure pensato di eser-

citare la prostituzione o di avere rapporti sessuali. Incidentalmente notiamo che sebbene la polizia non abbia il diritto di far sottoporre a visita se non le adescatrici e le donne che esercitano il meretricio fuori dei locali dichiarati, essa viola regolarmente la norma e non solo non compie alcun accertamento sui mezzi di sussistenza delle donne, ma le accusa di un adescamento che non è mai avvenuto: fatto comprovato dal trovarsi queste donne in compagnia di uomini che garantiscono per loro. Incidentalmente notiamo pure, che sebbene la coazione diretta non sia ammessa, la donna che rifiuta la visita viene immediatamente ospitalizzata di modo che si può affermare che questa visita è sempre coatta, e che la proibizione della coazione è irrisoria.

Se il sistema attuale è inaccettabile dal punto di vista della legalità e della eguaglianza dei sessi, è altrettanto inaccettabile dal punto di vista della civiltà, della dignità umana e del prestigio del sesso femminile. In un Congresso, un medico si permise di deplorare il fatto che in Francia i mercati di carne femminile fossero stati aboliti *per ragioni politiche* senza il preventivo beneplacito e la preventiva autorizzazione del corpo medico, che fra l'altro, su questo soggetto ha opinioni contrastanti. L'ottimo sanitario, di indubbie tendenze dittatoriali, dimostrò di non rendersi conto che la questione *della schiavitù e della libertà è precisamente una questione politica*, di politica sociale. Supponendo che una classe di cittadini, nella sua infinita abiezione ed iniquità, avesse considerato lecito, ad esempio, *di ridurre in schiavitù i braccianti o le domestiche* — l'imposizione della visita medica alle domestiche e non ai padroni svela anche troppo chiaramente la mentalità di certe persone e dimostra la pertinenza del nostro paragone — questa classe di cittadini potrebbe senza dubbio discutere sul migliore modo per rendere innocui questi schiavi dal punto di vista igienico, ma non potrebbe certamente mai sostenere che un'altra classe di cittadini, la quale per suo onore e vanto, ritenesse lo schiavismo obbrobrioso ed abominevole, avrebbe il dovere di ottenere il beneplacito dei medici prima di concedere l'emancipazione degli schiavi. E' chiaro, che se non si *ammette lo schiavismo*

(1) Frequenti ribellioni. Morte di quattro donne in un tentativo di evasione dell'Ospedale Celtico di Livorno (« L'Unità », 12 settembre 1946).

Ribellioni sedate dalla Polizia che ha proceduto ad arresti negli ospedali celtici di Napoli e di Bologna. « Il Messaggero », 7 dicembre 1946 (« Il Giornale dell'Emilia », 18 dicembre 1947).

nessuna ragione pare sufficiente a giustificarlo, e che, al contrario, se si ammette lo schiavismo tutte le ragioni ed i pretesti sembrano sufficienti a giustificarlo. L'affermazione, spesso ripetuta, secondo cui, poichè la prostituzione esiste « tanto vale » che le prostitute siano ridotte in schiavitù, dimostra l'incoscienza di chi a questa tesi aderisce. Si potrebbe affermare che, poichè le domestiche ed i braccianti esistono « tanto varrebbe » ridurli in schiavitù, segregarli, privarli della luce del sole, frustarli a sangue, dichiararli merci di proprietà pubblica, incarcerarli a decine di migliaia semplicemente perchè hanno rifiutato di sottostare ad odiosi abusi.

L'assurdità del pretesto sanitario per giustificare la schiavitù femminile non potrebbe essere più palese e patente. Il postribolo esisteva già, quando non esisteva ancora la lue in Europa, seguì ad esistere per quattro secoli, prima che nel 1802, in Francia, si stabilisse di controllarlo igienicamente: quale migliore dimostrazione che i regolamentisti subdolamente, ma troppo ingenuamente fingono di scambiare il fine col mezzo, il fine di tutelare l'igiene a mezzo di postribolo col fine di tutelare il postribolo a mezzo dell'igiene?

È indicativo il fatto che questo singolare sistema di tutela dell'igiene sia stato escogitato dopo la dichiarazione dei diritti dell'uomo: dopo questa dichiarazione bisognava per lo meno promettere il Nirvana della estinzione delle malattie veneree per fare accettare dalla coscienza femminile il pubblico mercato di carne umana, il sistematico incatenamento alla prostituzione di una categoria di donne, lo snidamento delle clandestine, ossia la tratta statale.

I pretesi eruditi regolamentisti, che nel disperato tentativo di trovare appoggi alla loro barcollante tesi, a sproposito citano S. Agostino, che, pure scostatosi dallo spirito evangelico ammettendo l'utilità delle meretrici, non se ne scostò al punto da ammettere l'utilità della marchiatura delle stesse, né l'utilità dei lenoni, ancor più a sproposito citano Solone attribuendogli la paternità del postribolo statale. Questa paternità è la più incerta tra tutte le paternità mai esistite, perchè il brano di una commedia perduta di Filemone, riportato da

Ateneo, nei *Deipnosofisti* in cui un personaggio comico riferisce una diceria che attribuisce a Solone questa paternità, non ha assolutamente valore probante, tuttavia è per lo meno compromettente di portare a prova del diritto di esistenza del postribolo, l'esempio di tempi in cui esisteva la schiavitù giuridica, e di presentare come precedente valido, la presunta iniziativa di uno statista che, *valendosi di possibilità che i tempi gli offrivano*, avrebbe comperato in pubblici mercati delle schiave per rinchiuderle in Dieterion e prostituirle a profitto del pubblico erario. Questi signori non si accorgono che sarebbe per loro più prudente il tacere di questa iniziativa, per non sollevare il giustificato sospetto di meritare lo stesso nome che avrebbe meritato Solone se avesse fatto ciò che la voce pubblica gli attribuiva, e cioè un nome che non sarebbe precisamente quello di « saggio ».

Gli uomini presumono nel pubblico femminile una colossale ignoranza e dabbennaggine, una completa incapacità di valutazione dei propri interessi, una incoscienza morale veramente sbalorditiva che dovrebbe spingere questo pubblico ad accordare senza esitazione agli uomini la propria connivenza, la propria omertà, la propria complicità. Delizioso il candore con cui, quando finalmente si accorgono di aver passato il segno, i regolamentisti asseriscono che l'attuale sistema giova anche alle donne perchè concede loro una « garanzia indiretta ». È il caso di dire di male in peggio. Il fatto che alle donne non spetti che una garanzia indiretta invece di una garanzia diretta, come quella accordata agli uomini, presume il minor valore della salute femminile rispetto al valore della salute maschile, e presume altresì (oh l'involontario umorismo di certa gente!) la supina accettazione da parte delle donne della poligamia e della degenerazione sessuale maschile organizzata dallo Stato, di quella degenerazione sessuale che induce innumerevoli uomini a considerare con indifferenza o disprezzo i rapporti sessuali normali, e che è la causa vera, anche se non palese, della maggior parte dei contrasti coniugali.

I reali fini della regolamentazione sono tre: per gli uomini in genere: procurarsi sicurezza e comodità nel vizio, tenere a discrezione

ogni e qualsiasi donna con la minaccia della inquisizione poliziesca, riaffermare, a dispetto delle pubbliche dichiarazioni e dei principi costituzionali, il privilegio maschile e l'ineguaglianza dei sessi. Il fine reale della regolamentazione è uno, per una particolare categoria di uomini ossia i lenoni ed i loro accoliti più o meno conosciuti, tra cui uomini politici, giornalisti e medici: guadagnare denaro a palate sfruttando le donne o trarre qualche utile da questo sfruttamento.

Quando in Francia, nel 1937 fu presentato il progetto di legge Sellier, progetto abolizionista, i lenoni si unirono in un'associazione che aveva per scopo l'insabbiamento del progetto stesso. Poco dopo, in una riunione della lega uno dei delegati che era stato incaricato di « occuparsi » degli uomini politici poté dichiarare: « Nous avons touché haut. Le Sénat ne marchera pas, nos amis ont bien travaillé ». (Bulletin Annuel nn. 7 e 8 de l'« Union Temporaire », 24, Quai Louis Blériot) (Paris). Nella seduta del 27 dicembre 1947, al Consiglio Comunale di Parigi il signor Debû-Bridel, dopo avere ricordato che la legge dell'aprile 1946 non aveva istituito « l'abolition de la prostitution » ma « la séparation du bordell de l'Etat », asserì che certe notizie tendenziose riguardo alla salute pubblica provenivano da servizi che risentivano del prestigio e del peso della propaganda organizzata da certi titolari di grandi interessi. « Ne parlo — aggiunse il consigliere — con conoscenza di causa. Ne parlo come direttore di giornale (M. Debû-Bridel fu direttore del « Front National ») e so che cosa costi dire no a certe proposte ». Alla protesta di alcuni colleghi commentò che evidentemente questi signori si sentivano « toccati ». (Bulletin municipal de la ville de Paris, jeudi 8 janvier 1948, pagg. 740-744).

Per quanto riguarda i medici, in Francia erano stipendiati direttamente dai tenutari delle case. In Italia non sono stipendiati direttamente dai tenutari, ma si sa che questi ultimi usano « raccomandare » come visitatori i medici di loro fiducia. I dottori R. A. Vonderlehr, e M. D. J. R. Heller, jr, M. D., nello studio « The Control of Venereal Disease » — Reynal & Hitchcock, New York 1946 — riferiscono l'opinione di un eccellente medico

francese: « Se il medico è buono, il sistema è cattivo, se il medico è mediocre il sistema è pessimo, e noi sappiamo tutti che vi sono medici che vivono di prostituzione ». Un medico è un uomo come tutti gli altri, ha le sue passioni, i suoi interessi, le sue debolezze. Quando parla un medico non parla la scienza, ma parla un uomo laureato in medicina. I medici funzionari statali, e quindi regolamentisti *pour cause* accusano i liberi professionisti, che in genere sono abolizionisti, di voler fare speculazioni professionali: a parte il fatto che la ritorsione da parte di questi ultimi sarebbe troppo facile, a questa stregua potrebbero essere accusati di voler fare speculazioni professionali tutti i medici che non curano i malati gratuitamente. Se tenere un postribolo, se fare la tratta conducesse al fallimento non avremmo nè l'uno, nè l'altra, se il contagio venereo avvenisse in modo da non permettere speculazioni economiche nessuno avrebbe mai pensato che le malattie veneree dovessero essere curate con le razzie e con la schiavitù, più di quanto avrebbe pensato che in tal modo dovrebbero essere curati il tifo e la tubercolosi. Se vi sono malattie che non richiedono l'isolamento dei contagiati, sono proprio le malattie veneree, perchè gli agenti infettivi di esse non si trovano nell'aria o nell'acqua e quindi non danneggiano se non chi si espone volontariamente al contagio. L'efficacia del controllo sanitario agli effetti della prevenzione del contagio venereo è pari a quella che sarebbe, agli effetti della prevenzione del furto, il sistema di lasciare in libertà o di favorire i ladri avverati e incalliti e di raziare innumerevoli donne per scoprire qualche ladruncola occasionale, e di reclutare, segregare e ammaestrare altre donne per far loro esercitare il furto a determinate condizioni ed in complicità coi ladri incalliti.

È impossibile avere statistiche complete sulla diffusione delle malattie veneree in tutto il mondo, perchè non esiste la possibilità di fare un vero e proprio « censimento » di tutti i malati, e le statistiche parziali, basate su dati rilevati in cliniche od ambulatori, sono soggette a cauzione, e contraddittorie, tuttavia si può affermare che nei paesi abolizionisti — sempre riferendosi a statistiche abbastanza

complete e relative ad un lungo periodo di tempo —, sono meno diffuse che nei Paesi regolamentisti. È noto tuttavia che in tutti i Paesi queste malattie presentano remissioni e recrudescenze parallele, come permisero di constatare la recente guerra ed il recente dopoguerra, durante i quali le malattie aumentarono in tutti i Paesi sia regolamentisti che abolizionisti ed aumentarono altresì nei Paesi neutrali. In Inghilterra non si constatò alcuna diminuzione delle malattie veneree in seguito alla regolamentazione, ma si constatò questa diminuzione quando, abolita la regolamentazione, si provvide a mettere a disposizione di tutta la popolazione un migliore, per quanto sempre modesto servizio di ambulatori. In Francia fino dal 1873 il dott. Diday primario dell'ospedale di Lione scriveva: « l'estinzione delle malattie veneree, annunciata come un fatto realizzabile a breve scadenza, è più che mai lontana. Malgrado i progressi compiuti nella patologia e nella terapeutica specializzate, malgrado il perfezionamento della polizia sanitaria (appunto per questo, pensiamo noi) il numero delle malattie veneree non diminuisce affatto. Questo insuccesso constatato e costante di tanti sforzi perseveranti e coscienziosi, non prova forse che la idea che ispira questi sforzi è erronea, e che il sistema pecca alla base? ».

Il servizio profilattico organizzato dai Tedeschi a Parigi durante la guerra per le loro truppe; case di tolleranza perfettamente sorvegliate e centri antiveneri, non impedì una forte diffusione di malattie. Nel suo discorso inaugurale al Congresso della Società di Dermatologia e Sifilografia, svoltosi a Firenze nel dicembre 1946, il dott. prof. Crosti direttore della Clinica dermosifilopatica di Milano dichiarò che nell'anno 1936, in strettissimo regime regolamentista, la morbilità in atto o latente nella popolazione era dell'1,5-2% e che si contavano dai sette agli ottocentomila casi di nuovi contagi sifilitici all'anno e 200.000 figli di luetici più o meno tarati. La situazione (oggi migliorata in Italia come in tutti i Paesi europei a causa dell'arrivo di grandi quantitativi di specialità terapeutiche), era, nel 1946, peggiorata. La sifilide dilagava nelle campagne, ed in certi paesi assumeva

quasi carattere epidemico. Dalle statistiche fornite dal Ministero della guerra di Washington alla S. d. N. nel 1947, risultava che le malattie veneree erano quattro volte più diffuse tra i marinai (gente sicuramente controllabile) che toccavano porti esteri in cui esistevano case di tolleranza, che fra i marinai i quali, facendo servizio costiero, non toccavano se non porti nazionali in cui esisteva soltanto prostituzione isolata non controllata e quindi tale da non offrire garanzia. Risultanze analoghe si ebbero alle Hawaii, dove le case autorizzate furono chiuse nel 1944 ed in Giappone dove la regolamentazione fu abolita nel 1946.

Non vi è da stupirsi di questi fatti. Il postribolo costituisce un fortissimo incentivo all'attività sessuale, con conseguente proporzionale aumento dei rischi di contagio, e costituisce altresì il migliore sistema per raggiungere il massimo risultato col minimo sforzo: contagiare il maggior numero di persone nel più breve limite di tempo. D'altra parte, il timore del contagio è la più potente fra tutte le remore.

Le donne hanno il diritto di considerare lo attuale sistema non solo inefficace ma pericoloso per la loro salute. Esso infatti è causa oltre che del gravissimo danno suaccennato, di altri tre danni non meno gravi: indebolisce o distrugge il senso di responsabilità maschile, allontana innumerevoli prostitute povere dagli ambulatori col timore più che giustificato della detenzione ospitaliera e di angherie poliziesche ed allontana altresì dalla cura innumerevoli donne oneste le quali temono di essere colpite da ingiusti sospetti o semplicemente ritengono vergognoso di confessare malattie che la legge dichiara ufficialmente proprie delle prostitute, sebbene in realtà colpiscano tutte le categorie sociali, ed anche le famiglie reali. È soprattutto l'indebolimento del senso di responsabilità a creare gravissimi danni. Quando la legge dichiara che una categoria di donne è destinata alla contaminazione e ne dà implicita prova sottoponendo le donne stesse ad esame periodico, quando dichiara che non ha importanza il fatto che queste donne vengano contagiate, ma ha importanza il fatto che esse siano subito tolte dalla

circolazione e sostituite con donne sane che subiranno la stessa sorte, quando dichiara che un essere umano non è un essere umano, ma una merce di proprietà pubblica destinata ad essere infettata e disinfettata per l'esclusivo interesse altrui, il senso morale subisce un danno irreparabile, e le conseguenze non possono tardare a farsi sentire. Infatti non solo tutte le prostitute, ma innumerevoli spose e bambini vengono contaminati.

Considerando la situazione sotto un punto di vista economico la cittadina ha pure il diritto di protestare per il dovere di pagare servizi sanitari da cui derivano per lei molti danni e nessun vantaggio. Il completo fallimento del sistema regolamentista si rivelò con tanta evidenza fin dal principio del secolo, che la mentalità dei medici subì una profonda evoluzione. La conferenza della Società della Croce Rossa che ebbe luogo a Copenaghen nel maggio 1921 riconobbe che la tolleranza ufficiale della prostituzione professionale era incapace di prevenire la propagazione delle malattie veneree, il Consiglio di direzione della Unione internazionale contro il pericolo venereo, riunito a Parigi nell'ottobre 1925, raccomandò la soppressione della regolamentazione della prostituzione, l'Assemblea della Società delle Nazioni, nel maggio 1930, votò all'unanimità una risoluzione del Comitato degli esperti contro la tratta delle donne, che raccomandava pure ai Governi di sopprimere la regolamentazione stessa, assicurando che in nessun Paese la chiusura delle case di tolleranza aveva dato luogo a turbamenti dell'ordine pubblico od a aumenti di malattie veneree. Il dr. Cavaillon, Direttore dei servizi igienici al Ministero della Sanità pubblica di Parigi, annunciò, fin dall'anno passato, la diminuzione di tali malattie. Le notizie contrarie diffuse con gran clamore pubblicitario da fonti facilmente identificabili e per fini anche più facilmente identificabili, devono essere considerate destituite da ogni fondamento a meno che non si riferiscano a qualche dato relativo ad un solo ambulatorio od a una piccola città. Le statistiche riferentesi al soggetto in questione sono attendibili soltanto quando sono per lo meno relativamente complete, ossia si riferiscano a molte grandi città o regioni. Da no-

tarsi anche che in certi casi può verificarsi un aumento soltanto apparente dovuto a cause estranee, per esempio alla crisi economica che induce i clienti a ricorrere agli ambulatori gratuiti piuttosto che a specialisti privati, o, dopo l'abolizione della regolamentazione, ad una maggiore affluenza di donne ormai liberate dalla paura di persecuzioni poliziesche.

In Italia, nel 1946, i medici convenuti al già citato Congresso della Società di Dermatologia e Sifilografia, votarono un ordine del giorno in cui si constatava che la legislazione vigente non era più attuale e sufficiente per mutate condizioni dottrinali e pratiche, si affermava che non si riteneva nè moralmente accettabile, nè sufficientemente efficace l'attuale regolamentazione della prostituzione mediante il riconoscimento ufficiale delle case di meretricio, e si riteneva invece necessaria premessa di ogni legislazione in merito lo spostare il problema della cura, della prevenzione e della profilassi delle malattie sessuali, sul piano individuale, sia nelle città che nelle campagne. Un altro fattore è intervenuto a modificare il quadro della situazione, ossia la scoperta di nuovi mezzi terapeutici di grande efficacia e rapidità d'azione. Attualmente tutte le prostitute non poverissime hanno il loro medico che le cura privatamente, permettendo loro di presentarsi al controllo in buone condizioni di salute. Avevamo due categorie di prostitute conosciute dalla polizia: quelle che, pagando, evitavano l'iscrizione e le altre. Ora ne abbiamo tre. Quelle che evitano l'iscrizione, quelle che evitano la spedalizzazione e quelle che, non avendo denaro, non evitano nè l'uno nè l'altro. Ormai il tragico ed il grottesco s'incontrano. Il trattamento vergognoso e incivile riservato alle più povere, appare più che mai intollerabile e disonorevole per la dignità umana in quanto espressione esclusiva di persecuzioni degli esseri più disgraziati ed indifesi. Si dirà che, senza il timore della visita di controllo, le prostitute più abbienti non si curerebbero con tanta sollecitudine. Si risponderà che per necessità professionali certo si curerebbero egualmente non solo, ma potrebbero finalmente curarsi anche moltissime donne che attualmente il timore tiene lontane dai dispensari antivenerei. Da notarsi, altresì, che le donne povere e malate che fanno di

essere trattate decentemente, perchè non considerate prostitute, chiedono spontaneamente l'ospitalizzazione.

Soltanto il miglioramento, soltanto l'efficacia dei mezzi terapeutici, unitamente al rafforzamento del senso di responsabilità, sono rimedi da cui vi è da sperare la diminuzione delle malattie veneree. In una conferenza tenuta a Ginevra il 25 giugno 1929, il prof. Rocco Santoliquido dichiarava: « Per riconoscimento unanime la terapia è la sola arma efficace contro la sifilide ». Riteniamo che questo sia il giusto punto di vista. Per quanto riguarda l'ospitalizzazione lo stesso medico dichiarava: « L'arsenobenzolo, capace di guarire rapidamente le lesioni primarie, di cicatrizzare le lesioni contagiose della pelle e delle mucose, tiene in qualche modo l'ufficio di lazaretto della sifilide ». Per quanto riguarda il sistema di limitarsi a « sterilizzare », ossia rendere innocuo il malato o di curarlo fino a completa guarigione, aggiungeva: « Il malato non ti chiede di essere reso innocuo per gli altri, ma di essere guarito. Il punto di vista sociale e il punto di vista individuale coincidono ».

Veniamo dunque alle disposizioni per la tutela della salute pubblica che abbiamo proposto dopo attento esame di tutte le opinioni e di tutti i *desiderata* dei medici e del pubblico. Lasciamo pure a parte quella famosa educazione sessuale la cui necessità è sostenuta, in questo momento, da coloro che (si direbbe, trattandosi di medici) vogliono imporre al malato la cura spettante o (trattandosi di altre persone) stanno facendo una evidente manovra dilatoria. Lasciamo pure a parte questa questione su cui le opinioni sono controverse, limitandoci a ricordare che in Inghilterra, nel 1886, quando fu abolita la regolamentazione, non solo non si parlava di educazione sessuale, ma non si poteva neppure pronunciare il nome, e oltre a ciò l'attrezzatura sanitaria era di gran lunga inferiore a quella che è oggi in Italia e di gran lunga inferiori erano i mezzi di diagnosi e di cura. Limitiamoci a ricordare che in tutti i Paesi nordici, in cui la regolamentazione fu abolita al principio del secolo, non si sentì il bisogno di 20 o 30 anni di sedicente educazione sessuale per abo-

lire il sistema di lasciare in libera gli infetti e di braccare o segregare i sospetti. Si venga o no a permettere questa educazione nelle scuole, non occorre di subordinare a questo insegnamento la riforma che proponiamo e che, come abbiamo già detto, è conforme al rispetto per la dignità personale, per l'eguaglianza e per la legalità. Abbiamo escluso senz'altro, in ogni occasione, l'ispezione personale e la cura ospitaliera obbligatoria, che non sono se non misure neoregolamentiste. Non abbiamo proposto che mezzi per impedire la diffusione dell'infezione luetica, non essendo ormai più l'infezione blenorragica considerata dai medici come grave pericolo sociale.

Attualmente, l'articolo 554 del Codice penale prevede il reato di contagio d'infezione sifilitica: non abbiamo proposto l'abrogazione di questo articolo semplicemente perchè pensiamo che esso possa avere modesto valore di remora, tuttavia disapproviamo i presupposti su cui è basato, e che sono ancora presupposti regolamentisti, visto che ammettono un singolare diritto di avere rapporti igienici o per lo meno negano la responsabilità di chi si espone volontariamente al contagio. Poichè non esiste alcun dovere di avere rapporti sessuali, non si può ammettere il diritto di avere rapporti igienici. Soltanto in caso di infezione seguita a violenza o a rapporti coniugali si può ammettere la completa irresponsabilità del contagiato, soprattutto se questi è di sesso maschile, ossia se poteva prendere misure precauzionali e non l'ha fatto. Tuttavia, ripetiamo, non abbiamo chiesto l'abrogazione di questa disposizione perchè essa è contenuta in molte altre legislazioni e pare che abbia una certa efficacia morale almeno per chi non rifletta che una condanna per un reato del genere è difficile da comminare perchè è quasi impossibile di fornire la prova dal fatto.

La nostra proposta è quella di ammettere la punibilità di chi, rifiutando di curarsi, costituisce volontariamente un pericolo per gli altri. La questione dei rapporti sessuali è fuori causa, perchè è noto che la sifilide può essere trasmessa anche per via extra sessuale. Chi si rifiuta di rendersi innocuo per gli altri viene meno ad un dovere sociale, tuttavia non può essere assoggettato a coazioni e a segre-

gazioni. Ammettere questa possibilità vuol dire cadere nel solito pericolo di abusi e di offesa per la dignità umana. Si può domandare come il medico potrà conoscere con certezza l'identità del malato imprudente, ostinato: non abbiamo creduto di dovergli attribuire senz'altro il diritto di richiedere al malato un documento d'identità e di segnare il numero perchè una simile richiesta da parte del medico potrebbe parere vessatoria, ed in tutti i modi bisogna tentare di fare apparire il medico come un amico agli occhi dell'ammalato e non già, come diceva il prof. Santoliquido, come un temibile poliziotto. Già attualmente la maggior parte dei malati non ha nessuna difficoltà a dare al medico il proprio nome, non vi è alcun bisogno di imporre a tutti misure che non sono necessarie se non per alcuni malati. Deciderà il medico il da farsi. Avevamo anche esaminato la possibilità di obbligare il medico a dare atto per iscritto della sua dichiarazione, al malato che dichiarasse di voler continuare la cura presso altro sanitario, ma anche questa misura non ci è sembrata necessaria.

Necessaria invece la diffida da parte dell'autorità sanitaria: la denuncia diretta del medico all'autorità giudiziaria avrebbe offerto la possibilità di ricatti. L'esame di ogni caso da parte dell'autorità sanitaria costituisce un controllo necessario. In Svezia la possibilità di denuncia è ritenuta efficacissima dalle madri come mezzo per persuadere a continuare alla cura i giovani imprudenti. Comunque, questa disposizione costituisce certamente un fortissimo richiamo al senso di responsabilità individuale.

Per quanto riguarda la denuncia numerica di tutti i casi di infezione sifilitica è stata proposta in accoglimento ai voti di moltissimi medici che desiderano di compilare statistiche meno incomplete delle attuali sulla morbilità della popolazione, anche al fine di saggiare indirettamente l'efficacia dei nuovi mezzi terapeutici.

Abbiamo escluso la possibilità di quella « ricerca delle sorgenti di infezione » che è un provvedimento neo-regolamentista basato su questa premessa inaccettabile: la sospettabilità è un torto che bisogna scontare sottopo-

nendosi a vessazioni. La ricerca delle sorgenti di infezioni è ammessa in alcuni Paesi, ma si può asserire che soltanto nei Paesi che, come la Svezia, sono abolizionisti da lunghissimo tempo ed hanno realizzato una completa eguaglianza dei sessi anche nel costume, essa viene effettuata e senza discriminazione. L'esperienza dell'Inghilterra è probante al proposito. Il disgraziato decreto B. 33, che fu in vigore per cinque anni durante la guerra, fu causa di innumerevoli abusi e diede luogo a lagnanze generali. Sebbene, per limitare l'arbitrio, la disposizione di legge avesse stabilito che non si procedesse se non contro persone denunciate due volte, la solita circolare ministeriale permise di procedere anche contro persone accusate una volta sola. Le risultanze furono quelle che erano da aspettarsi. Infatti, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Igiene alla « Association for Moral and Social Hygiene », nel 1943 furono denunciate 4.206 donne e 287 uomini; nel 1944, 7.270 donne e 242 uomini; nel 1945, 7.560 donne e 167 uomini, complessivamente furono giudicati dai Tribunali per non aver voluto accettare la visita o iniziare la cura 215 donne e zero uomini. Fortunatamente soltanto un terzo delle donne denunciate fu reperito, ma tra le donne reperite soltanto un'infima minoranza risultò infetta, non solo, ma un numero insignificante delle donne denunciate risultò avere ricevuto una retribuzione. Nel Canada i risultati furono analoghi. Naturalmente le donne reperite furono precisamente le donne per bene, com'era facilmente prevedibile, dato che le prostitute professionali erano donne senza fissa dimora ed abituate a sottrarsi alle ricerche. Secondo la disposizione di legge le persone denunciate non avevano il diritto di conoscere il nome del denunciante. Fu soprattutto contro questa violazione della legge comune che impone a chi denuncia di assumere la responsabilità dei suoi atti e permette al calunniato di rivalersi contro il calunniatore che si appuntarono le critiche dei giuristi. In pratica, risultò che moltissime donne furono non solo ingiustamente accusate, ma anche calunniate perchè non avevano avuto mai rapporti col denunciante, e non poterono chiedergli soddisfazione. Condizioni di favore erano fatte al denun-

ciante (che molte volte non si risolveva a farsi tale se non in seguito alle insistenze dei medici, che, come l'esperienza dimostrò, si guardavano bene di sottoporre a simili insistenze le ammalate per conoscere il nome delle fonti di infezione maschili) le quali non venivano denunciate nominalmente, mentre denunciata nominalmente era la supposta fonte di infezione, e non veniva punito il caso di rifiuto di continuare la cura. Ancora e sempre le persone sicuramente infette erano lasciate in libertà, mentre si procedeva contro persone appena sospette.

La cura propriamente coatta non era, tuttavia, ammessa: il denunciato aveva la facoltà di scegliere tra la misura penale e la cura. Le indagini non potevano essere sempre fatte con discrezione e risultavano così diffamatorie e provocavano molte volte drammi familiari. Se è cosa divina lenire il dolore fisico, è cosa diabolica provocare il dolore morale col pretesto di lenire il dolore fisico. Il B. 33, alla sua scadenza, fu seppellito sotto la generale indignazione. Tutti i sistemi analoghi usati in altri Paesi presentano gli stessi enormi inconvenienti. Abbiamo perciò ritenuto di dover proibire la ricerca delle sorgenti di infezione e di ammettere soltanto, in casi determinati, la facoltà delle autorità sanitarie di far sottoporre un certo numero di persone ad esami sierologici (di procedere cioè con metodi non discriminatori e non diffamatori) e di ammettere altresì semplicemente l'allontanamento dalla collettività delle persone che risultassero infette. Naturalmente non abbiamo ammesso l'isolamento, nè le cosiddette « precauzioni necessarie ad evitare la diffusione della malattia » misura prevista dall'articolo 294, Legge Sanitaria, perchè l'isolamento e le « precauzioni necessarie » significano ospitalizzazione coatta, misura che si rivela in tutta la sua assurdità oltre che iniquità. Si rifletta, che l'attrezzatura ospitaliera non permette affatto l'isolamento di tutti i malati contagiosi e che tutti i malati contagiosi sono sorgenti di infezione. Non abbiamo ritenuto neppure di potere ammettere quelle indagini relative al modo in cui è stata contratta l'infezione e alla persona che presumibilmente ha comunicato l'infezione stessa, poichè simili indagini, prive di ri-

sultato pratico perchè il malato risponde a caso, costituiscono una inutile vessazione e distruggono la confidenza del malato nel medico che appare mancante di discrezione e di delicatezza.

Si osserverà che la negazione sistematica della facoltà di sottoporre i malati ad ispezione personale può impedire di reperire i casi di sifilide clinicamente attiva sebbene sierologicamente latente, ma si osserverà che questi casi sono relativamente pochi dato che questa eventualità non si verifica, in generale, che nel primo stadio della malattia che è di breve durata. La richiesta di certificato di esame sierologico a chiunque inizia una nuova attività è già ritenuta ottima misura dal pubblico e dai medici: il prof. Tommasi, al già citato Congresso di Firenze, sosteneva che sarebbe estremamente utile di richiedere esame sierologico « in tutti i punti cruciali della vita ». L'utilità ci è sembrata evidente soprattutto per gli allievi delle scuole per cui il dovere di presentare questo certificato avrà valore di educazione igienica. L'esame sierologico servirà, senza dubbio, anche a far scoprire molti casi di sifilide ignorata.

Per quanto riguarda il certificato medico prematrimoniale, su cui da decenni si discute e che è adottato in molte nazioni, abbiamo tenuto conto di tutte le obiezioni elevate contro di esso e che si riferiscono sia al giustificato pudore delle spose (una simile visita sarebbe proibitiva nelle regioni meridionali, diceva un medico) sia alla inammissibilità della violazione di segreti personali, sia a considerazioni morali assai gravi relative al significato e al valore morale del matrimonio, che non è soltanto un mezzo di conservazione della specie, ma di assistenza reciproca, morale e materiale, ed un legame affettivo; e che molte volte, inoltre, non costituisce che la regolazione di uno stato di fatto. Abbiamo tenuto conto, altresì, di tutte le opinioni favorevoli all'effetto inibitorio o all'effetto informativo del certificato, che un certificato a semplice scopo informativo non solo non avrebbe valore, ma implicherebbe la complicità dello Stato nel contagio dei cittadini, nel caso in cui dal certificato stesso risultasse l'esistenza di malattia infettiva; obiettano i favorevoli al

valore informativo del certificato, che, dando a questo certificato valore inibitorio, non solo si viola la libertà personale, ma si dà incremento ad una nuova industria: quella della fabbricazione dei certificati falsi. Abbiamo tentato di conciliare le diverse opinioni escludendo l'ispezione personale, dando al certificato valore inibitorio, ma permettendo eccezioni in casi gravi. Anche senza voler considerare la possibilità di queste eccezioni (che permettono di regolarizzare d'urgenza una situazione di fatto), si deve rilevare che la sospensione della celebrazione delle nozze non è che temporanea: data l'efficacia dei moderni mezzi curativi, fuorchè in caso di sieroresistenza e sieroirreducibilità, questa sospensione è di breve durata.

In merito al valore specifico del certificato stesso in quanto mezzo per impedire all'infezione sifilitica di penetrare nelle famiglie, certo si può discutere. Senza dubbio si danno casi di sifilide clinicamente attiva e sierologicamente muta, specie nel primo stadio della malattia, e senza dubbio la negatività della prova sierologica non esclude la presenza della lue, ma tuttavia l'utilità del certificato resta indubbia, se non altro, come mezzo per rafforzare il senso della responsabilità individuale e permettere alle spose (è accertato che il contagio luetico, nei primi tempi di matrimonio, avviene quasi sempre per colpa del marito) di richiedere una garanzia, sia pure non assoluta, senza violare le norme della delicatezza che inibiscono di esprimere impliciti sospetti.

Un'altra questione si pone, che abbiamo lasciato in sospenso: quella di decidere chi sarà autorizzato a rilasciare i certificati. Poichè siamo a conoscenza che attualmente, in Svizzera, si svolgono trattative al fine di stabilire sia le modalità con cui debbono essere eseguite le reazioni, sia quali laboratori saranno autorizzati a compiere le reazioni stesse (a quanto pare, usando un unico antigene) non abbiamo creduto che ci spettasse di fare proposte precise in merito.

Abbiamo voluto affermare, altresì, il diritto del malato, di tutti i malati, a curarsi ambulatoriamente, contrariamente alle indicazioni contenute al 1° paragrafo dell'articolo 303, Legge Sanitaria, che stabiliva la preferenza

della cura ospitaliera per le donne, ed il diritto di ricorrere a medici e ambulatori di propria scelta e fiducia.

Le disposizioni proposte rispettano sia la legalità, sia il concetto dell'eguale valore della salute di tutti, sia la dignità umana ed hanno, senza dubbio, grande valore pratico come mezzo per formare una migliore coscienza igienica in tutti i cittadini fino dall'età scolastica, distruggendo pregiudizi e prevenzioni e permettendo di acquisire utili abitudini.

CAPO IV.

(comprende gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23).

Disposizioni finali e transitorie.

L'abolizione della, regolamentazione della, prostituzione comporta l'abolizione della polizia del costume, che già Crispi aveva definito « nido di corruzione » ed altri hanno definito « verminaio sulla piaga della prostituzione ». La contribuente sarà esentata dal retribuire questa specie di O.V.R.A. dedita esclusivamente alla persecuzione del sesso femminile.

Sappiamo che è già allo studio la costituzione di un corpo di Polizia Femminile. In tutti i paesi la P. F. ha svolto opera preziosa ed umana nella prevenzione della prostituzione dimostrando grande tatto ed onestà.

Le disposizioni relative ai tenutari dei locali di meretricio non hanno bisogno di commento. Alle donne, che sono in numero modesto, potranno certamente provvedere le associazioni femminili. In Francia alla chiusura delle case il 75 % delle donne trovò onesta occupazione o ritornò presso la famiglia.

La istituzione di case di rieducazione per donne maggiorenni che abbiano esercitato la prostituzione è profondamente sentita. Molte volte queste donne sono costrette a continuare una vita che è loro odiosa perchè non trovano rifugio e protezione. Gli istituti attualmente esistenti sono in genere di tipo troppo antiquato, che non risponde più a quella esigenza di qualificazione professionale, che è condizione indispensabile per chi voglia procurarsi onesti mezzi di esistenza.

La disposizione relativa al personale femminile degli ambulatori celtici è già attuata in alcuni Paesi, per ragioni di moralità e al fine di vincere ogni esitazione e ritegno nelle donne che sospettano di avere necessità di cure.

* * *

Tutte le Nazioni europee, escluse soltanto la Spagna e il Portogallo, quasi tutte le nazioni del mondo, hanno sentito il dovere morale di conformare la loro legislazione a principi ormai acquisiti; sia pure con grande ritardo, perchè, fissato il principio per cui era da ritenersi condannabile la tratta ed il pubblico mercato dei negri, non si sarebbe dovuto esitare un istante a fissare il principio per cui era da ritenersi condannabile la tratta ed il pubblico mercato delle donne bianche.

La legislazione italiana appare oggi singolarmente arretrata anche in confronto della legislazione di San Domingo o di Costa Rica. L'Italia non è in grado di firmare e ratificare in buona fede la Convenzione del 1933 relativa alla tratta delle maggiorenni, perchè in buona fede, non si può ratificare questa Convenzione, quando si ammette la tratta nazio-

nale, che fa sempre capo alla tratta internazionale, e quando si tollera il lenocinio contro le maggiorenni.

L'Italia, ammessa all'O.N.U. si troverebbe in condizione di inferiorità rispetto alle altre nazioni, perchè sarebbe da sola a ripudiare i principi affermati dall'O.N.U., relativi al rispetto della libertà e dignità umana, perchè non sarebbe in grado di firmare la nuova Convenzione Internazionale, che non solo prevede la punizione di chi tiene o dirige una casa di prostituzione, ed ogni forma di sfruttamento della prostituzione, ma prevede altresì la proibizione della iscrizioni di prostitute, ossia la proibizione di creare nel xx secolo una categoria di rejets.

Oggi, tutte le donne italiane, che così eroicamente combatterono contro la tirannide, attendono, che conformemente allo spirito ed alla lettera della Costituzione, sia cancellata dalla legislazione della Patria del Diritto una macchia che mai avrebbe dovuto essere tollerata, attendono che a tutte le donne sia riconosciuto il pieno diritto alla inviolabilità personale ed alla tutela della legge comune, attendono che sia soppressa una vergogna che oltraggia l'onore nazionale, la dignità umana, la coscienza civile.

ALLEGATO N. 1.

**ATTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI DERMATOLOGIA E SIFIOGRAFIA**

XXXV^a RIUNIONE

(Firenze, 18-20 dicembre 1946).

Salpietra L. Editore - Firenze.

(Estratti).

DE AMICIS A. (Napoli), *La regolamentazione della prostituzione e l'abolizionismo nella vita sociale attuale.*

Era facile immaginare che tra le discussioni sanitarie di questo dopoguerra si sarebbe risolleata quella sulla necessità o meno di mantenere in vita, dal punto di vista morale, igienico e sanitario, le case di meretricio autorizzate dallo Stato, nonchè l'altra relativa al certificato medico prematrimoniale.

Tutti ricordiamo che anche nel 1919, dopo la guerra 1915-1918, nella prima riunione della nostra Società, gli argomenti relativi alla profilassi furono i primi ad essere discussi, e le parole del presidente di allora, prof. Mantegazza, avrebbero potuto adattarsi a questo altro più triste dopoguerra, e l'appassionata difesa di De Napoli per la visita preconiugale, dopo che i consigli direttivi delle nostre due Società avevano affermato che la visita preconiugale obbligatoria non era consigliabile per il momento e nell'ambiente di quell'epoca, potrebbe ripetersi ora con le stesse argomentazioni.

Sia in tema di regolamentazione e di abolizionismo, sia in tema di certificato prematrimoniale, tutto quello che si può dire oggi, in favore o contro, è stato già detto e scritto, e forse in passato quest'argomento ha appassionato, più che ora, non solo i medici, ma anche i sociologi e i giureconsulti, perchè, se da una parte esso riguarda il problema sanitario, dall'altra, risalendo alle origini e alle cause dei mali, si addentra nel più vasto problema della questione sessuale e della educazione ses-

suale dei giovani, pur avendo esso, con l'evoluzione dei tempi, assunto ora un aspetto molto diverso.

Se rileggiamo tutte le discussioni svoltesi nella I Conferenza internazionale per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree tenutasi a Bruxelles nel 1899, cioè circa 50 anni fa, troviamo che i discorsi dei maestri di allora, che difendevano un lato o l'altro del problema, contengono tutti gli stessi argomenti, che dovrebbero e potrebbero essere prospettati anche oggi, mentre il problema si avvia verso un'unica soluzione per tutte le nazioni del mondo. In quella prima conferenza, da me ricordata, anche noi Italiani avemmo due maestri che sostennero l'uno e l'altro lato del problema: Tommasoli sostenne strenuamente l'abolizionismo e Bertarelli difese il regolamentarismo. Tommasoli disse: « La visita obbligatoria periodica non può essere per ragioni di civiltà, e la cura forzata non può essere per ragioni di diritto. Quando io ho posto l'istituzione delle visite sanitarie obbligatorie e periodiche, io ho anche posto, per necessità imprescindibile, la istituzione di un registro pubblico ed ufficiale di tutte le prostitute da visitare: io non ho, niente più, niente meno, che militarizzata la prostituzione, e, ripristinando la losca figura giuridica della prostituta patentata, ossia della prostituta legalmente riconosciuta come prostituta, io ho messo a servizio del pubblico, come se si trattasse di un qualsiasi servizio giuridicamente sistemato, una schiera di persone ufficialmente organizzate ed esercenti legalmente un mestiere infame. Ma, in nome di Dio — aggiunge Tommasoli — quale Stato civile può ai tempi nostri permettersi di avere al suo servizio un corpo ufficiale di prostitute? ».

Bertarelli difende invece strenuamente la regolamentazione e ribadisce l'importanza della sorveglianza rigorosa della prostituzione con le tre conseguenze: della iscrizione, della visita sanitaria obbligatoria e della cura forzata, pur ritenendo che i miglioramenti nella profilassi si devono ricercare in altre riforme d'ordine generale, e devono mirare a migliorare l'istruzione e l'educazione di tutta la popolazione in tutti i suoi strati, dall'infimo al più elevato, e rialzare le condizioni economi-

che e igienico-sociali delle classi povere. « Certamente — dice Bertarelli — l'attuazione della sorveglianza della prostituzione è una disgrazia, una bruttura sociale, nessuno vorrà negarlo, ma è una disgrazia necessaria. Lo Stato col sorvegliare la prostituzione non crea affatto ambienti favorevoli al vizio, anzi per mezzo della sorveglianza, saggiamente praticata, potrà frenare il vizio ed impedire che la facile corruzione dilaghi, specialmente nella gioventù; e questa è opera buona, prudente e utile ».

Questi argomenti, ora da me accennati, ma discussi e sviluppati dai vari sostenitori, dell'una o dell'altra tesi, sono tutti confortati da statistiche, che, in rapporto alla diffusione delle malattie veneree, sembrano convalidare i due opposti punti di vista.

Possiamo ora noi sperare che, dopo cinquant'anni, dopo una esperienza lunga, intramezzata da due guerre mondiali, oltre tutte le altre di minore portata, si possano e si debbano rivedere queste previdenze profilattiche modificandole o ribadendole, se necessario?

E tra queste previdenze profilattiche, il primo quesito, che ognuno deve porsi, riguarda le case di tolleranza autorizzate e domandarsi: conviene mantenerle e continuare col sistema cosiddetto della **regolamentazione**, o le condizioni attuali della Società permettono di cambiare strada, ponendo fine a quella che anche i regolamentaristi chiamano una disgrazia e una bruttura sociale?

Per rispondere a questo quesito bisogna prospettarsi dei fattori d'indole sociale e morale e dei fattori d'indole sanitaria. Per quanto a noi riguardino più direttamente i secondi, non possiamo astrarci completamente dagli altri che sono connessi a tutto il quadro e a tutte le conseguenze relative alla figura di questa prostituta che agisce sotto l'egida, il controllo, il beneplacito dello Stato.

Si dice che tutto questo è un male necessario: se pensate che nella città di Napoli le case di meretricio autorizzate erano 95 nel 1885, quando Napoli aveva solo cinquecentomila abitanti, si riducono a 59 nel 1899, e ora che la città ha un milione di abitanti sono solamente 32 con circa 250 prostitute regolamentate. vi renderete conto che questo cosiddetto male ne-

cessario, ridotto a simili esigue proporzioni, non raggiunge nemmeno quel minimo di effetto che si vorrebbe ottenere.

Lo scopo unico di una prostituzione regolamentata è quello di salvaguardare l'individuo dalle infezioni veneree. Questo è il punto nevralgico della questione, che, se raggiunto, dovrebbe far tollerare e giustificare, anche ora, quella che tutti chiamano una bruttura sociale. Si raggiunge questo scopo con le case di tolleranza? Se vogliamo con piena coscienza rispondere a questa domanda, io credo francamente che chiunque abbia seguito un po' da vicino e forse abbia anche cercato con tutto l'impegno e la buona volontà di contribuire a questo altissimo scopo profilattico, deve rimanere almeno perplesso a rispondere affermativamente, se non crede di dover recisamente, in base alla propria esperienza, negare che si sia raggiunto il fine che l'istituzione si prefigge. Fournier, che era un regolamentarista, ha scritto: « Mi si domanda: siete voi contento della regolamentazione attuale? Rispondo: no. Ma voi ne dite del bene! Sì, perchè essa fa un po' di bene; essa non sorveglia che un piccolo numero di ragazze, ma sorveglia almeno queste ». Il risultato mi sembra un po' meschino, ma potrebbe anche dare importanza e giustificazione all'istituzione se con questo piccolo numero di ragazze sorvegliate lo Stato potesse garantire l'assoluta impossibilità di contrarre in quei dati ambienti una infezione sessuale. Purtroppo questa garanzia è un'utopia, e l'opinione pubblica viene anche ingannata. Scrive un medico russo: « Molti individui aspettano nelle case di tolleranza la fine della visita medica per avvicinare le ragazze: bisogna solamente meravigliarsi della loro ingenuità ».

Ed è purtroppo così: pur non volendo negare l'importanza di una sorveglianza sanitaria, chi di noi non sa che malgrado l'organizzazione delle norme sanitarie per la profilassi, malgrado le periodiche e ripetute visite mediche, le ricerche di laboratorio, le pomate ecc., noi non possiamo garantire nulla? D'altra parte non bisogna dimenticare un **altro lato** della questione: non bisogna dimenticare cioè che molte ragazze entrano *sane nelle case di tolleranza, e tutte, nel periodo di un anno, se non*

prima, rimangono contagiate dai clienti della casa stessa, diffondendo spesso con alta percentuale l'infezione da esse contratta, perchè si trovano in quel periodo, in cui ancora le primissime manifestazioni del male sfuggono ad una qualsiasi indagine: e così per il numero notevole dei rapporti subiti in una giornata, le donne, che si dovrebbero ritenere sicuramente sane, diventano inconsciamente, ed anche in questo caso senza alcuna colpa del medico, causa di diffusione della malattia, sia per averla contratta nella casa stessa, e sia per averla trasmessa agli altri. Perciò, fin dai tempi di Mauriac, questo sifilografo, nel 1886, proponeva la visita sanitaria agli uomini che si presentano in una casa. « Ciò sarebbe giusto, commenta il De Wyslouch alla conferenza di Bruxelles, ma irrealizzabile, perchè le case perderebbero assolutamente tutta la loro clientela e cesserebbero di esistere »; il che, aggiungo io, potrebbe essere considerato come un buon mezzo per abolirle, senza speciali provvedimenti legislativi.

Succede poi spesso che donne contagiate da poco tempo vengono riammesse nelle case subito dopo un normale periodo di cura in ospedale seguito anche da un esame sierologico negativo; queste donne si trovano nel periodo più contagioso della malattia e sono causa di infezioni: ricordo che alcuni anni fa, in una riunione presso la Direzione Generale di Sanità, proposi di far emanare una disposizione per la quale fosse proibita l'iscrizione di donne che non avessero fatto almeno due anni di cure, dopo avere contratta l'infezione luetica, ma la mia proposta non fu accolta.

Si è da alcuni ritenuto che la presenza di una prostituzione ufficiale *costituisce una remora per quella clandestina. Questo può essere vero solo in tempo di guerra, quando si proibisca ai soldati di frequentare altre donne* al di fuori di quelle case autorizzate e si controllasse lo stato di salute dei militari prima di ammetterli nei locali stessi. Ma in tempi normali la prostituzione ufficiale non fa, diciamo così, nessuna concorrenza alla prostituzione clandestina ed ha solamente su questa il primato di una forma di attrazione specie sui giovanissimi, che è veramente deleteria ed h-

la sua nefasta ripercussione sull'educazione sessuale nell'età in cui gli istinti si sviluppano e si consolidano. Non vi è, credo, un giovane che non consideri la visita alla casa del piacere come un battesimo della sua virilità, attirato dalla curiosità e da un complesso di stimoli, ed affascinato da questa strana istituzione, che sa di harem, di carcere, di mercato di schiave, in cui può entrare senza infrangere alcuna legge, e che egli, giovane e inesperto, prima di sentirne le conseguenze morali sul suo spirito e materiali sul suo fisico, avrà creduto forse di considerare come una piccola derivazione delle grandi provvidenze dello Stato per i suoi onesti cittadini.

Lo Stato non può certo ignorare la prostituzione, ma non è tenendo un materiale umano, completamente, e direi quasi supinamente destinato ad essa, che può sanare e mitigare le conseguenze di morbilità dei suoi cittadini.

Dopo lunghi anni di esperienza, e dopo aver tentato tutti i mezzi per migliorare quelle che devono essere le provvidenze ed i servizi di profilassi e di cure, per cercare di render sanitarmente efficaci queste malfamate istituzioni, mi sono convinto che non sono le case di tolleranza che potranno diminuire la cifra delle malattie veneree: è necessario, come si è sempre detto e non si è mai fatto, un'azione di propaganda continua, bene intesa e bene affrontata in tutti gli ambienti, che, mentre da una parte sia di guida nel periodo dell'educazione sessuale, *ponga d'altra parte il problema delle malattie sessuali sullo stesso piano di tutte le altre propagande sanitarie.*

Questo problema dell'educazione sessuale e della propaganda si presenta anche più facile ora che la vita dei giovani si esplica in un clima che non risente più nulla della malsana ipocrisia che nei tempi passati regolava i rapporti tra i giovani di sesso diverso.

Posso quindi concludere levando la mia modesta voce, alla quale mi sembra si uniscano oggi anche voci più autorevoli, *per chiedere la abolizione della regolamentazione.* Un voto della nostra Società in questa prima nostra riunione potrebbe essere rivolto a coloro cui spetta provvedere alla difesa sociale delle malattie veneree.

E questo voto, espresso qui nella sua Fi-

renze, sarebbe postumo, doveroso omaggio a Celso Pellizzari, che, abolizionista convinto, appassionatamente combattè sempre contro la regolamentazione, con tutta la sua alta illuminata competenza.

* * *

TOMMASI. Ogni volta che si parla di profilassi antivenerea vi è sempre qualcuno che con atteggiamento lungimirante mostra di ritenere inefficace ogni provvedimento sanitario o di legge, pensando che è solo l'educazione sessuale e la migliore conoscenza nel popolo del pericolo venereo che potrà giovare allo scopo. E' quanto anche oggi si è udito su questa necessità di educazione e propaganda. Su di essa è sicuro che si è tutti d'accordo e resta inteso che chi propugna provvedimenti immediati non rinuncia certamente alla propaganda educativa. Ma occorre riflettere che codesta propaganda potrà dare i suoi frutti probabilmente in un avvenire un po' lontano.

E' ormai qualche secolo che tali discorsi e tali atteggiamenti sono frequenti, ed ancora in fatto di sessuologia o meglio di morale ed igiene sessuale non si è ottenuto molto: per lo meno, non abbastanza per combattere il pericolo venereo.

Occorre perciò che ognuno affronti il problema attuale e prenda le proprie responsabilità anche sul terreno pratico dei suggerimenti al legislatore nel campo normativo e positivo delle leggi.

Primo argomento, la prostituzione. — Il vecchio dibattito fra regolamentaristi e abolizionisti gli sembra possa dirsi superato. Prima di tutto superato sul terreno morale: siamo oggi l'unica grande Nazione di Europa che ancora riconosce e regola per legge la vergogna del meretricio, dopo la recente abolizione avvenuta in Francia. I nostri legami morali e culturali con i popoli anglosassoni vanno diventando sempre più interdipendenti, e chi è stato in congressi esteri sa quanto sia penoso il tollerare il disprezzo col quale tali popoli considerano la prostituzione regolamentata e le nazioni che la mantengono. Seconda considerazione realistica è proprio quella dell'esperienza delle Nazioni che hanno abolito la prostituzione ufficiale da tempo e combattuta quella libera. Orbene, esse ci dicono, statisti-

che alla mano, *che non hanno visto aumenti, anzi hanno constatato diminuzione di malattie veneree a seguito dell'abolizione della prostituzione controllata.* In effetti noi basiamo il concetto della necessità del controllo sul numero certo maggiore di contagi a seguito di relazioni sessuali al di fuori del postribolo sorvegliato. Ma invero includiamo in esse, *col generico e troppo esteso nome di prostituzione clandestina,* anche le più varie e casuali relazioni e incontri, non legittimi, ma nemmeno professionali, che costituiscono la più alta percentuale dei rapporti sessuali extra-coniugali. Tali rapporti sono invero talmente più numerosi di quelli che avvengono in case di tolleranza che è perfettamente naturale che i danni, a *parità di percentuali, impossibili a farsi, appaiono in cifre assolute maggiori.* È questo forse l'errore che ci ha fatto ritenere finora tanto benefica dal lato profilattico la casa di tolleranza sorvegliata da farci subire e passar sopra alla vergogna morale. E anche da farci presumere che tale sorveglianza possa garantire quello che in effetti non è in grado di garantire: l'incolumità.

E' assai probabile perciò che anche da noi un abolizionismo ben applicato non provocherà nessun cataclisma sanitario.

ALLEGATO N. 2.

Una donna, Josephine Butler, inglese, moglie di un pastore protestante, fu la pioniera dell'abolizionismo. Ella lottò per diciotto anni contro la regolamentazione nel suo Paese (dove la regolamentazione stessa non durò che dal 1868 al 1886, fu meno schiacciante che in altri Paesi perchè fu limitata ai porti di mare ed alle città di guarigione, non comprese mai l'autorizzazione del lenocinio, non ammise la registrazione delle donne da parte della polizia, ma soltanto da parte di giudici conciliatori, non permise ai medici di emettere ordini di ospitalizzazione, senza darne avviso all'autorità giudiziaria), lottò, contro la regolamentazione nel suo Paese e, a vittoria ottenuta, seguì a lottare contro questa forma

di osceno schiavismo, che in quei tempi ancora infieriva in Europa, e stava estendendosi in Africa ed in Asia.

Riportiamo alcuni brani tratti da: « Una voce nel deserto » (1875), vera requisitoria contro la regolamentazione, per tre ragioni:

1° perchè questa requisitoria non potrebbe essere più bella, più attuale, più esauriente e schiacciante;

2° perchè dimostra che le argomentazioni che si usavano nel 1875 in Inghilterra in favore della regolamentazione erano uguali a quelle che si usano oggi in Italia il che costituisce la più bella smentita all'asserzione secondo cui non è da paragonarsi la mentalità del nostro pubblico alla mentalità del pubblico anglosassone;

3° perchè dimostra che sulla questione della prostituzione, che è questione sociale, tutti gli onesti, quale che siano le loro nazionalità, il loro credo religioso, la loro tendenza politica, possono trovarsi d'accordo.

« In quasi tutti gli Stati d'Europa, esistono degli stabilimenti che a conoscenza di tutti e con l'autorizzazione del governo, sfruttano la prostituzione come industria. L'istigazione al vizio è colà ufficialmente autorizzata. La reclusione più assoluta, la corruzione sistematica, l'abiezione spinta all'estremo limite: questo è il regime delle case di tolleranza.

In cambio del mantenimento, le ragazze vendono alla padrona, non solo il loro corpo, ma la loro anima, perchè l'obbedienza passiva è la regola della professione: nè il disgusto, nè la stanchezza, nè la ripugnanza più giustificata, permettono loro di dire: No! Il denaro che i clienti pagano, passa nelle mani della padrona, il poco che resta alle ragazze, serve appena a coprire le spese dei belletti e degli abiti, di cui la padrona le fornisce, con un calcolo perfido, che ribadisce le catene della loro schiavitù. Di solito il reclutamento del personale, necessario alla prosperità dell'impresa, si opera a mezzo dell'ingaggiamento.

Vi sono agenti che agiscono per conto della casa a questo fine, e agenzie di collocamento che l'alimentano di fresche vittime. È nel quadro di questa organizzazione diabolica che

la polizia esercita la sua sorveglianza, la quale consiste essenzialmente nel far constatare la condizione sanitaria delle donne a mezzo di visite che rappresentano l'estrema ignominia. Le malate, sequestrate immediatamente, non possono riprendere l'esercizio del mestiere se non su una dichiarazione ufficiale di guarigione. La sicurezza che il vizio riceve a prezzo di simili misure non è completa, ma basta alla tranquillità dei clienti, che la polizia incoraggia.

Il sistema, in ciò che concerne i suoi mezzi di azione, costituisce un oltraggio continuo alla giustizia. Le misure disciplinari immaginate dalla polizia del costume, sono esclusivamente dirette contro le donne. *La donna è costretta alla visita medica, l'uomo vi sfugge. Un caso di malattia contagiosa si dichiara: non ci si occupa che della donna infettata senza risalire alla sorgente dell'infezione: la povera peccatrice è sequestrata e si lascia fuggire il suo complice, il vero colpevole. Che cosa diventa l'eguaglianza dell'uomo e della donna davanti a Dio, davanti alla morale, davanti alla giustizia umana?*

Del resto, l'iniquità non è il solo attributo del sistema, o piuttosto essa è causa di assurdità che rendono inefficaci le misure di polizia. È ciò che accade, quando la Polizia, chiudendo gli occhi, sulle gesta degli uomini, pretende con la sua sola azione contro le donne, di impedire alle malattie contagiose di penetrare nelle famiglie. *Ma chi le porta, quelle orribili malattie? In quali onesti domicili sono mai penetrate le prostitute? Sono forse le prostitute personalmente che infettano le madri, e a mezzo delle madri, i bambini?*

Ahime! Sono gli uomini, i mariti, i padri, gli agenti di trasmissione dell'orribile flagello. *Su di loro direttamente ricade la responsabilità del male fisico, delle sofferenze morali che affliggono i loro focolari.* E tuttavia la Polizia lascia loro piena libertà di diffondere il contagio, segrega le donne, ma non gli uomini che hanno acquisito il contagio per causa di un atto che essi hanno compiuto *di loro piena volontà*; di due persone egualmente pericolose, ella segrega esclusivamente, quella che, per la sua professione, è già messa al bando dalla società e dalla famiglia. Non vi è che una spie-

gazione plausibile a tali contraddizioni: i regolamenti di Polizia sono stati fatti dagli uomini, dal punto di vista della loro esclusiva convenienza, senza alcuna preoccupazione dei diritti naturali e della dignità delle donne.

Dal duplice punto di vista della salute pubblica e della giustizia, non si può ammettere che una misura di Polizia così importante sia limitata ad un solo sesso. Disgraziatamente il re del creato non è un monarca costituzionale. Quale linguaggio, se non quello dei despoti, potrebbe impiegare, per rispondere alle nostre obiezioni? «Noi abbiamo fatto — risponderebbe — dei regolamenti del genere *perchè tale era il nostro buon piacere*. Ci piace di proteggere i forti e di ridurre a nostra discrezione i deboli, e, dopo tutto, di non rendere conto a nessuno dei nostri atti». E tuttavia, noi, le donne, i deboli, gli oppressi, abbiamo la certezza che, grazie ai progressi incessanti della civiltà cristiana, le ultime cittadelle ufficiali del vizio, saranno anche gli ultimi rifugi del despotismo maschile. Quanto più si comprenderà l'influenza ad un tempo deprimente e violenta che questi rifugi del privilegio esercitano sugli uomini, l'opinione pubblica stigmatizzerà la prostituzione come il dissolvente più pericoloso a cui possa essere sottoposto il corpo sociale, e come il veleno più sottile che minaccia l'uomo nelle più nobili facoltà: il timor di Dio, il rispetto dell'essere umano e l'amore della libertà.

Sotto tutti i punti di vista le visite mediche costituiscono un avvilimento morale. Non sono imposte agli uomini, e perchè? Perchè gli uomini si rifiuterebbero di sottomettersi. Si costringono tuttavia le donne a subirle, e perchè? *Perchè sono senza difesa, ma anche perchè si vogliono avere a disposizione delle prostitute in cui anche l'ultima scintilla della dignità sia spenta*. E così, la visita che l'uomo considererebbe come un affronto personale, deve essere subita dalla donna sotto pena di incarcerazione. Ma ciò che costituisce oltraggio per l'uomo non costituisce oltraggio ancora peggiore per la donna?

Non vi è qualcosa di sinistro nello spingere una povera creatura fino in fondo all'abisso, fino all'ultimo scalino della degradazione, fino a provocare in lei l'insensibilità che si ot-

tiene con la ripetizione costante, sistematica, di oltraggi imposti da regolamenti fatti dagli uomini?

Che nessuno si inganni! La degradazione imposta a miserabili donne non è una degradazione soltanto, *ma un'offesa alla dignità di tutte le donne*, è un disonore per me, è una vergogna per tutte, in tutti i Paesi del mondo.

Lo ripeto ed insisto su questo punto: non vi è una donna la quale non senta che *l'inquisizione corporale* esercitata su donne indifese *per la protezione di uomini viziosi* è un insulto ed un attentato contro di lei.

Tuttavia non crediate che se le donne fossero state consultate avrebbero richiesto che gli uomini fossero sottoposti alle stesse umiliazioni a cui sono sottoposte le donne. Al contrario, esse avrebbero protestato contro l'avvilimento dell'uno e dell'altro sesso, contro la degradazione inflitta alla specie umana, sia nell'uomo, sia nella donna, e se la loro voce fosse ascoltata, mai l'odioso regolamento delle visite e dei dispensari avrebbe insozzato la civiltà moderna.

Ovunque la schiavitù femminile si è radicata, la dignità del nostro sesso si è abbassata, il suo prestigio morale è svanito, si risponde alle sue proteste con la congiura del silenzio. Questo non è tutto. Convinte dell'inutilità delle loro proteste, le donne si rassegnano a conformare i loro pensieri alla moralità degli uomini, a sottoscrivere all'odiosa sentenza che assolve il libertino e condanna senza remissione la vittima dei suoi capricci.

Ma che queste donne si levino, dunque, e contemplino queste ecatombi umane, questi clocausti d'anime offerti al Moloch del vizio, e dicano se possono sopportare più a lungo questo spettacolo, senza riconoscere quanto sia straziante per l'umanità femminile!

Il compito dell'abolizione della schiavitù femminile, è più difficile del compito della schiavitù dei negri, tuttavia tutto fa pensare che l'ora della nostra redenzione è suonata. Nulla potrà arrestare il cammino della giustizia e della verità. L'unità della morale è un principio che nessuno contesta. Il nostro secolo lo pone nel novero delle verità assiomatiche. Non vi sono due leggi morali, l'una per un popolo privilegiato, l'altra per il resto

delle nazioni, l'una per le classi alte, l'altra per le classi basse della società, non vi sono due leggi morali, l'una per il sesso forte e l'altra per il sesso debole.

Vi sono molti uomini i quali vogliono, su di un punto, subordinare la morale cristiana ai pregiudizi mondani. Questo punto è la tolleranza della prostituzione. Poichè è impossibile di estirpare il male della prostituzione, male che è sempre esistito, essi dicono, non resta che sorvegliarlo. Un simile argomento è fallace. Il fatto che un male esiste e che è sempre esistito non è mai stato accettato dalla società come una ragione che impedisse di combatterlo. Il furto e l'assassinio sono sempre esistiti, ma non è mai venuta l'idea ad alcuna società di sottoporli ad una regola e ad una sorveglianza in modo da stabilire legalmente, ad esempio, in quali luoghi, ore ed a quali condizioni può essere permesso di rubare e di uccidere.

La teoria del male necessario è assurda. Se la prostituzione è una necessità per l'uomo, essa non può essere condannabile per la donna. Non vi altra alternativa che questa: o ogni donna dovrà sottomettersi ad una necessità riconosciuta, oppure si creerà una classe speciale di donne; riservate all'infamia, come una sorte di paria della società. Ma io mi rivolgo direttamente agli uomini e domando: credete veramente che la degradazione e la schiavitù del sesso femminile sia una delle condizioni di esistenza della specie umana? Se lo credete, siete pronti a presentare in olocausto a questa fatalità, vostra sorella, vostra figlia, vostra madre, vostra moglie? Nessuno mi risponderà affermativamente. E allora, in nome della giustizia, come potete esigere da altri un sacrificio che non vorreste fare? Voi vi trovate nell'alternativa di sacrificare donne che vi sono sacre o di erigere a legge questa mostruosa iniquità: che bisogna prendere le figlie degli altri, che sono sempre le figlie dei poveri, per imporre loro un giogo vergognoso e crudele. Neppure nell'antichità pagana, le donne che sacrificavano alle divinità impudiche appartenevano ad una classe speciale della società. A maggior ragione non può esistere nelle leggi emanate dalla civiltà cristiana, una classe di donne fatalmente votate alla

prostituzione. Nessun essere umano è stato creato espressamente per provare l'esattezza delle teorie di pretesi igienisti. Le disgraziate vittime della lussuria sono donne come tutte le altre. Figlie di poveri, son degne soltanto di maggiore pietà. Badate di non gettare nuovi fermenti d'odio nella classe operaia! Essa dice già che è nel suo seno che si fa l'odiosa tratta delle bianche. Il ricco paga i suoi piaceri e non si cura di altro, essi non gli costano se non quel vil metallo, che è il prezzo del sangue e il prezzo delle anime altrui.

Perchè non imitiamo la sua superba indifferenza? Gli uomini soddisfatti ci dicono: « Voi non avete bisogno di pensare che queste donne esistono, la loro immolazione conserva intatte le vostre case, salvaguarda la vostra virtù. La felicità delle une è fondata sulla rovina delle altre. Che cosa vi importano le esigenze fisiche che non comprendete? I nostri cuori non vi restano forse fedeli? ».

Vani sofismi! Se anche lo voleste, non potreste, signori, rispettarci e onorarci mentre trascinate le nostre sorelle nel fango. Già le esperienze dolorose si moltiplicano: ingiusti e crudeli verso di loro, diventati ingiusti e crudeli verso di noi. È impossibile che in uno stesso individuo la nobile cortesia possa coesistere col più vile egoismo, ma se anche vi fosse il modo di conciliare le abitudini dissolute con l'amore onesto, ancora noi ci rifiuteremmo di sottoscrivere *sia pure al sacrificio dell'ultima fra le donne*, ancora noi ci allontaneremmo con disgusto da un focolare conservato a prezzo dell'avvilimento di donne che, malgrado tutto, sono sempre le nostre sorelle, ancora protesteremo contro una felicità domestica basata sulla loro miseria e sul loro avvillimento.

È completamente falso asserire che la dissolutezza possa prevenire dei mali. *Il vizio genera il vizio*, e non soltanto lo stesso vizio, ma altri vizi similari, diversi, o di ogni specie. Le città in cui esistono le istituzioni della prostituzione legale, sono dei focolai di corruzione in cui tutti i vizi si uniscono, quelli che, a quanto si pretende, la prostituzione dovrebbe prevenire e inibire, e quelli che essa sviluppa, e che sono spinti al loro estremo limite e alla estrema virulenza. Bisogna

non avere alcuna nozione della natura umana, nè dei luoghi di corruzione, nè della loro influenza diretta ed indiretta, per immaginare che il giovane che varca la soglia di un luogo di prostituzione, entri nella via della saggezza e dell'abnegazione. La vera verità è che egli fa i primi passi sulla via della corruzione sfrenata, illimitata, inesprimibile, indicibile, innominabile.

Vi è un'osservazione che mi dispiace di dover fare a proposito di un soggetto così grave, *ma non so tacere il disgusto che provo quando leggo le invettive dei fautori della prostituzione ufficiale contro le donne che non vogliono sottomettersi alle ordinanze costitutive dell'istituzione.* Le ingrati! la Polizia offre loro di registrarle, di claustrarle, di tariffarle, di ispezionarle, di regolare la loro esistenza in tutti i minuti particolari, e tutto ciò non le tenta! Si rifiutano di entrare nelle case organizzate secondo le prescrizioni ufficiali, e quando vi sono rinchiusi, afferrano tutte le occasioni di rompere la clausura! Secondo me, l'indignazione di cui si dà prova nei riguardi dell'una o dell'altra classe di queste ribelli, ha qualcosa di grottesco. La natura umana è così fatta, *che protesterà sempre contro l'ingiustizia, che si ribellerà sempre alla tirannide, che non sopporterà mai docilmente la schiavitù.*

Invano i Governi cercheranno di rafforzare l'attuale sistema, di gettare la rete sulla prostituzione clandestina: i risultati che otterranno torneranno sempre a confusione del sistema.

L'infrazione alla legge suprema della moralità conduce alla violazione delle garanzie costituzionali che debbono proteggerci. Il decreto del 1868, che pone la salute dei viziosi sotto la tutela dello Stato, rimette alla Polizia ed ai medici il potere discrezionale *di impadronirsi delle persone, di punire e di impri-*

gionare donne non registrate, accusate o solamente *sospettate* di immoralità. *Il procedimento sommario che questa legge autorizza, esclude la specificazione del delitto, l'audizione dei testimoni, la difesa di un avvocato e tutta la normale procedura destinata alla protezione dell'accusato. I ladri e gli assassini non possono essere condannati* che dopo un processo in piena regola, in cui sono rispettate tutte le condizioni necessarie ad assicurare la difesa dell'accusato, mentre *l'arbitrio più sfacciato* colpisce la disgraziata il cui preteso delitto, in fin dei conti, *non è maggiore di quello del suo complice, l'uomo che l'ha retribuita.* Simili abusi sono la negazione delle libertà pubbliche garantite dalla nostra Costituzione e di cui fummo fieri. La libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, il diritto di difendersi da false accuse e di sostenere la propria innocenza davanti ad un giurì, composto di cittadini nostri pari, tutti questi erano considerati come inalienabili, come condizione della nostra esistenza civile. Permettendo ad una mano sacrilega di distruggerli, la nazione abdica alla sua dignità di tutrice della libertà.

In un discorso contro l'istituzione della schiavitù, il duca d'Argyl fece osservare: « Un sistema di schiavitù *sanzionato dalla legge è infinitamente più dannoso* di qualsiasi atto individuale di oppressione, di crudeltà, di cui la responsabilità spetta soltanto al suo autore. Così pure l'organizzazione legale e sistematica del vizio contiene un germe corrosivo del progresso sociale. Un torto fatto dalla legge causa un danno molto più irrimediabile alla vita morale di un popolo che i torti, per quanto numerosi essi siano, che sono commessi contro la legge. Sventura a coloro che fanno decreti di iniquità, per privare i poveri e i diseredati dei loro diritti ».

PROGETTO DI LEGGE

CAPO I.

Della abolizione della regolamentazione della prostituzione e della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Art. 1.

È vietato in tutto il territorio nazionale ed in ogni territorio sottoposto all'amministrazione di autorità italiane l'esercizio di case di prostituzione.

Art. 2.

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa, non possono procedere ad alcuna forma, diretta o indiretta di registrazione di donne che esercitino o si sospettino esercitare la prostituzione. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Art. 3.

Gli articoli del Codice penale, dal 531 al 536 sono abrogati e sostituiti con le seguenti disposizioni:

È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000, salva in ogni caso l'applicazione della misura di cui all'articolo 240 Codice penale:

1° chiunque abbia la proprietà, o comunque controlli, o amministri, o diriga, o gestisca una casa di prostituzione, intendendosi per « casa di prostituzione » qualunque stabile appartamento, od altro luogo chiuso in cui due o più donne esercitano la prostituzione;

2° chiunque partecipi alla amministrazione o direzione o gestione di detta casa;

3° chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;

4° chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di altro Stato, o nel territorio nazionale o sottoposto all'amministrazione di autorità italiane, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione;

5° chiunque si intrometta per favorire una delle attività di cui ai precedenti nn. 3 e 4;

6° chiunque espliciti una attività in associazioni od organizzazioni nazionali od estere dedite prevalentemente al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, od allo sfruttamento della prostituzione stessa;

7° chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8° chiunque tragga, in misura prevalente, i suoi mezzi di sussistenza dai guadagni che una donna ricava dalla sua prostituzione.

Art. 4.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso:

1° con violenza o minaccia;

2° con persone minori degli anni 21;

3° con persone in stato di infermità o deficienza psichica;

4° se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre, o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;

5° se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

6° se il fatto è compiuto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni in relazione con le presenti disposizioni;

7° se il fatto è compiuto contro due o più donne.

I delitti previsti dai nn. 4 e 5 dell'articolo 3 sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero, ed anche quando i diversi atti che sono elementi costitutivi del delitto sono stati compiuti in Stati diversi.

La pena è diminuita se il colpevole ha soltanto tentato di commettere il fatto o se la sua

opera si è limitata ad agevolare il compimento del fatto stesso.

Nei confronti dei colpevoli si applicano misure di sicurezza.

Art. 5.

È punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da L. 10.000 a L. 1.000.000 chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, a fine di lucro, e per servire l'altrui libidine, induce una persona alla prostituzione, o allo adescamento a fine di prostituzione.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione o l'adescamento a fine di prostituzione la pena è ridotta della metà.

CAPO II.

Altre disposizioni per la tutela della morale pubblica e della dignità umana.

Sono abrogati il Titolo VII Testo unico legge di pubblica sicurezza regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 dall'articolo 190 all'articolo 208 e il Titolo VII Testo unico legge di pubblica sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 dall'articolo 345 all'articolo 360.

Art. 6.

Sono punite con l'arresto da giorni 8 a mesi 3 le persone dell'uno o dell'altro sesso:

1° che in luogo od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2° che seguono per via le persone causando loro molestia.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo, qualora siano in possesso di documenti regolari non potranno essere accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per ulteriori accertamenti.

È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con la multa da 3000 a 10.000 lire:

chiunque fa pubblica offerta di lenocinio, anche a mezzo di avvisi pubblicitari o della stampa.

Art. 7.

Le disposizioni di pubblica sicurezza relative ai minori sono così modificate:

le donne di età inferiore agli anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione, possono essere accolte in Istituti di patronato per ordine del Presidente del Tribunale.

Art. 8.

Nessuna misura di sicurezza, od altra misura amministrativa può essere applicata a donne di nazionalità italiana o straniera per ragioni di moralità, se non si sia prima accertato, con accurate indagini, che le donne suddette traggono *abitualmente* e *totalmente* i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione.

Art. 9.

Nessuna donna, dichiarata in contravvenzione al disposto dell'articolo 6, od in qualsiasi altra occasione o circostanza può essere sottoposta a visita medica o ad esame sierologico per ordine di autorità di pubblica sicurezza o sanitarie. Sono di conseguenza abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Art. 10.

Della espulsione di donne straniere, per ragioni di moralità, si darà avviso ad istituzioni pubbliche o private che abbiano per finalità la protezione delle donne, affinché possano provvedere alla tutela morale delle donne stesse fino al momento della loro partenza.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie contenute in leggi di pubblica sicurezza.

CAPO III.

Della protezione della salute pubblica.

Sono abrogate tutte le disposizioni del regio decreto 25 marzo 1923, n. 846. e le disposizioni della legge sanitaria. Testo unico, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. relative al meretricio ed ogni altra disposizione che preveda un trattamento discriminatorio per ragioni di sesso.

Art. 11.

Da inserirsi nel Codice penale.

Chiunque, avendo ragione, in seguito ad esame obiettivo o a sierodiagnosi a risultato positivo, di ritenersi affetto da infezione sifilitica, ed avendo ricevuto regolare diffida scritta dalle autorità sanitarie, rifiuta d'iniziare la cura o di continuarla fino a guarigione completa, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da L. 1.000 a L. 10.000.

Art. 12.

I medici sono tenuti a denunciare, numericamente a fine statistico, i casi di infezione sifilitica che si verificano in istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari.

I medici ed i direttori di ambulatori sono tenuti a denunciare nominativamente i casi di infezione sifilitica, accertati a mezzo di esame obiettivo e prova sierologica, qualora i malati si rifiutino di iniziare o continuare la cura fino a guarigione completa, o continuino la cura presso altro medico od ambulatorio senza darne avviso oralmente o a mezzo di lettera raccomandata.

È proibita ai medici ogni indagine relativa al modo in cui fu contratta l'infezione o relativa alla persona che presumibilmente ha comunicato l'infezione stessa.

I medici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi e con la multa da L. 1.000

a L. 10.000. In caso di recidiva sono sospesi dall'esercizio dell'arte sanitaria per la durata di cinque anni.

Art. 13.

L'autorità sanitaria, ricevuta denuncia nominativa dei malati ai sensi dell'articolo 12, a mezzo di lettera raccomandata, che non rechi all'esterno alcuna indicazione, li convocherà alla loro presenza entro il limite massimo di giorni 8, rendendo loro noto che è loro facoltà di farsi accompagnare da un medico, o da un avvocato o da due persone di loro fiducia. Qualora il denunciato sia persona minore di anni 16, l'autorità sanitaria lo convocherà unitamente ai genitori o tutori. Qualora il malato si sia reso irreperibile, l'autorità sanitaria procederà, con discrezione e cautela, ad indagini al fine di reperirlo.

Art. 14.

I malati convocati presso l'autorità sanitaria riceveranno diffida scritta ad iniziare o continuare la cura e a presentare, entro il limite di giorni otto, un certificato medico comprovante il fatto.

Qualora il malato adducesse a ragione del rifiuto di iniziare o continuare la cura una discordanza di diagnosi tra il medico denunciante ed altro medico, l'autorità sanitaria nominerà un consulente di sicura autorità, possibilmente dello stesso sesso del malato.

È vietato di ricorrere a coazioni di qualsiasi genere al fine di indurre i malati a sottoporsi all'esame del consulente.

I malati che rifiutino di sottoporsi a tale esame, riceveranno diffida scritta.

Le autorità sanitarie denunceranno alla autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 i malati che non sia stato possibile di reperire entro il termine di un mese ed i malati che abbiano contravvenuto alla diffida.

Art. 15.

È abrogato l'articolo 294 Testo unico regio decreto 27 luglio 1934.

Qualora, in opifici industriali od in altre collettività si verificano due o più casi di sifilide, è facoltà delle autorità sanitarie far sottoporre a prova sierologica per la lue tutte o parte delle persone, che formano la collettività, così da dare alla misura un carattere generale che escluda nel modo più assoluto:

1° ogni discriminazione in ragione del sesso e della categoria sociale;

2° ogni specifica presunzione lesiva della dignità individuale;

3° ogni sospetto di azione vessatoria od arbitraria da parte delle autorità.

È proibito alle autorità di ordinare l'ispezione personale degli individui sottoposti ad esame sierologico.

È facoltà delle autorità sanitarie di disporre l'allontanamento temporaneo immediato dalla collettività, delle persone che da esame sierologico siano risultate infette o si siano rifiutate di sottoporsi a tale esame.

È proibito alle autorità di far procedere ad esami sierologici in ogni e qualsiasi caso o circostanza ad eccezione di quella suindicata.

Art. 16.

Sono tenuti a presentare certificato medico di esame sierologico per la lue a risultato negativo e di data non anteriore a giorni dieci dal giorno della presentazione:

1° tutte le persone che in qualunque modo prestino la loro opera in opifici industriali;

2° tutte le persone che abbiano residenza stabile in una collettività, intendendosi per collettività qualunque aggregato di più di dieci persone. Detto certificato dovrà essere presentato una volta all'anno se la prestazione d'opera o la residenza è continuata;

3° tutti gli allievi di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, all'atto dell'iscrizione di ogni anno scolastico;

4° gli sposi all'atto del matrimonio. La mancanza di certificato inibisce la celebrazione del matrimonio. In casi d'urgenza potranno tuttavia le autorità concedere dispensa per la celebrazione del matrimonio ai termini dell'articolo 87 Codice civile.

Art. 17.

È abrogato il primo capoverso dell'articolo 303, l'esto unico della legge sanitaria, regio decreto 27 luglio 1934.

Tutti i malati di malattie veneree, senza distinzione di sesso e di categoria sociale, hanno il diritto, incontestabile in ogni caso, di ricorrere alla cura ambulatoria in ogni stadio della malattia, anche ove esistano manifestazioni contagiose, ed altresì il diritto di ricorrere alla cura di medici di loro scelta e fiducia.

Tutti i malati hanno diritto a cura ambulatoria gratuita fino a completa guarigione e a cura ospitaliera gratuita nel periodo di contagiosità della malattia.

Nessuna coazione, morale o materiale, diretta od indiretta, può essere esercitata sui malati, senza distinzione di sesso e di categoria sociale, al fine di indurli ad accettare il ricovero in istituti di cura o di trattenerli negli istituti stessi; qualora manifestino la volontà di essere dimessi.

CAPO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 18.

La polizia del costume è abolita.

Nel più breve limite di tempo, e con apposita legge da emanarsi, sarà costituito un corpo di Polizia femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Fino al momento in cui non entrerà in servizio la Polizia femminile, le donne trattenute nella camera di sicurezza saranno sorvegliate da donne in possesso del diploma di infermiera, di infermiera volontaria Croce Rossa Italiana o di assistente sanitaria, le quali assisteranno altresì agli interrogatori.

Art. 19.

Nel più breve tempo possibile, in tutti i capoluoghi di provincia, le autorità locali valendosi anche della collaborazione di enti privati

provvederanno alla creazione di istituti in cui possano essere accolte, a loro richiesta, donne maggiori di anni 21 che abbiano esercitato la prostituzione.

In detti istituti si provvederà all'istruzione di dette donne a fine di qualificazione professionale.

Art. 20.

Tutti i locali di meretricio autorizzati dallo Stato saranno chiusi entro 48 ore dalla entrata in vigore della presente legge.

Si intendono risolti di pieno diritto e con decorrenza immediata i contratti di affitto dei tenutari di detti locali coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari degli immobili di concludere un nuovo contratto di affitto con le persone suindicate.

Nessuna indennità è dovuta ai tenutari.

Art. 21.

I debiti contratti dalle donne abitanti nei locali di meretricio coi tenutari si intendono annullati.

Alla chiusura dei locali dette donne saranno condotte ai Commissariati dove saranno interrogate alla presenza di donne appartenenti ad istituzioni assistenziali che daranno loro protezione nel limite del possibile. Alle donne che intendono raggiungere le loro famiglie saranno forniti i mezzi necessari.

Art. 22.

Nel più breve tempo possibile il personale medico maschile che presta servizio presso ambulatori celtici nelle ore di frequentazione del pubblico femminile, sarà sostituito da personale medico femminile.

Art. 23.

Ogni disposizione contenuta in leggi, decreti, regolamenti ecc. che sia contro alla presente legge, deve intendersi senz'altro abrogata.